

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIV (CXVIII) Fasc. I

---

# Storia della cultura ligure

a cura di  
DINO PUNCUH

**1**



---

GENOVA MMIV  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

# *La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX secolo)*

Riccardo Ferrante

## *1. Tra Diritto comune e Illuminismo giuridico*

Nel 1737 moriva Lorenzo Maria Casaregi. Si trattava per Genova dell'ultima esperienza scientifica di grande rilievo svolta nel solco della tradizione del diritto comune: i rimanenti decenni del Settecento sarebbero stati, su dimensione europea, il lento attraversamento di un declivio destinato a esaurirsi nella codificazione e in una scienza del diritto nuova, anche se non completamente scissa dall'esperienza giuridica precedente. Casaregi era stato il conclusivo e più illustre esponente di una speciale vocazione della cultura giuridica ligure per il diritto commerciale, realtà normativa da tempo ormai interna al complessivo sistema dello *ius commune*, ma allo stesso tempo settore ad alta specializzazione e agganciato in modo particolarissimo alla prassi e alle consuetudini transnazionali. Proprio sotto il segno di quella vocazione, e sotto l'egida di due numi tutelari disposti sui due secoli precedenti come Carlo Targa e – appunto – Casaregi, la cultura giuridica ligure si sarebbe riaffacciata sul proscenio della scienza giuridica europea solo coi primi anni del XIX secolo.

Individuare per i decenni successivi alla scomparsa del Casaregi figure di giuristi liguri di effettivo rilievo è impresa ardua.

Di Ignazio Gaetano Carbonara (1701-1770) sono le *Institutiones criminales*, pubblicate però postume da Giovanni Battista Molini aggiungendovi delle *additiones* (Genova, 1790, ma con riferimenti interni di Molini anche al 1797). Si tratta del risultato del lavoro didattico che Carbonara ha avviato, con alterne fortune a partire dal 1745 presso il locale Collegio dei Notai. È dunque un testo di taglio istituzionale, necessariamente vincolato al dato normativo statutario; l'autore esibisce una buona conoscenza della dottrina penalistica precedente, pur mancando – e la mancanza si segnala anche nelle aggiunte ben poco aggiornate del Molini – qualsiasi rinvio al dibattito illuministico su questi temi, particolarmente ricco proprio nella penisola italiana.

Noto è il nome dell'onegliese Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787), ma da un lato si tratta della protagonista di un episodio eccezionale e non totalmente chiaro della storia dell'Università di Pavia (il suo esame di laurea si tiene nel 1788 con grande e sapiente eco; la giovane risulta però iscritta solo poco prima della discussione delle tesi), dall'altro ciò che ne qualifica il profilo è quasi esclusivamente il fatto di essere, molto in anticipo sui tempi, una donna laureata e non piuttosto l'effettivo rilievo di studiosa. La sua opera postuma *De iure dotium apud romanos* (Milano, 1788) pone addirittura seri dubbi di autenticità, e va attribuita con grande probabilità al ben più significativo Tommaso Nani (da ultimo F.P. Casavola ricorda le posizioni di E. Dezza e G. di Renzo Villata).

Ancora di Oneglia è il canonista Carlo Sebastiano Berardi (1719-1768), che però studia, si laurea e svolge la propria attività di professore e di studioso a Torino (*Gratiani canones...*, Torino 1752-1757; *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, Torino 1766-67; *Institutiones iuris ecclesiasticis*, Torino 1769; *Idea di governo ecclesiastico*, pubblicata da A. Bertola e L. Firpo, Torino 1963).

È piuttosto il caso di tenere conto del modo in cui si muove il mondo della professione legale, e quale sia stato in Antico regime il suo effettivo rilievo culturale. Il punto di avvio deve però essere necessariamente quello della formazione superiore, valutando la profonda discrasia tra insegnamento universitario, teorico e tutto rivolto alla tradizione giuridica canonistico-romanistica, e prassi principalmente incentrata sul diritto particolare, per Genova quello degli statuti e delle compilazioni "costituzionali" del 1528 e del 1576.

Nella seconda metà del Settecento in tutta la penisola è infatti verificabile la prevalenza scientifica e didattica dello *ius commune*; là dove il clima politico e culturale appare più sensibile alle riforme, è possibile individuare qualche concreto tentativo di introdurre il diritto patrio (o anche il « gius naturale » o il « gius pubblico »), o comunque di porre il problema di un sostanziale cambiamento dei piani di studio nelle facoltà giuridiche. A Genova, anche nella seconda metà del '700, gli episodi utili a intuire il modo in cui si va configurando la cultura giuridica sono pochi e non sempre significativi.

Soppressa nel 1773 la Compagnia di Gesù, nel 1774 Ambrogio Doria predispose un regolamento per la riorganizzazione del locale ateneo (*Istruzioni per li signori lettori di Gius Canonico, Gius Civile, Filosofia morale e Matematica*): per l'insegnamento del diritto civile resta prescritto un corso

di quattro anni dedicato alla spiegazione delle pandette «alla maniera usata da Voet, inserendovi secondo i titoli il gius patrio e le nozioni della qualità e giurisdizione de' magistrati della Repubblica». Nel 1783 è istituita una «accademia delle scienze e belle lettere sotto la protezione del serenissimo governo»: ne entrano a far parte giuristi che saranno coinvolti sullo scenario politico nella fase rivoluzionario-imperiale (ma anche dopo la Restaurazione) come Giovanni Battista Carbonara e Agostino Pareto, e futuri docenti della Facoltà giuridica come Stefano De Gregori e Nicolò Ardizzoni.

Nel 1792 la Deputazione ex-gesuitica, cui spetta la direzione dell'Università, propone l'introduzione di un insegnamento di

« gius pubblico (...) alle di cui lezioni fossero principalmente invitati i patrizi designati al governo mediante quelle onorevoli distinzioni di pubblica approvazione ed anticipata considerazione che stimassero d'accordare a chi le avesse frequentate con assiduità per un determinato tempo ».

La proposta, in assoluta coerenza con il sistema aristocratico, si presenta dunque non come frutto delle idee nuove (ormai non più molto nuove, in realtà), ma ciò nonostante è respinta dal governo.

Alla vigilia della rivoluzione ligure gli insegnamenti giuridici restano dunque ridotti alla sole due cattedre finanziate attraverso un lascito della famiglia Grimaldi – tradizionalmente le uniche effettive e stabili strutture didattiche di livello superiore presenti a Genova – di Diritto civile e di Diritto canonico, ricoperte rispettivamente da G. B. Molini e Giovanni Battista Gandolfo (già in cattedra almeno dal 1793).

Assai emblematico di quella generazione di giuristi europei la cui vicenda umana e professionale si colloca a cavallo tra Antico regime, Rivoluzione, Impero e Restaurazione è proprio Molini. Nato a Genova nel 1754, studia nella locale università, dove infine si laurea nel 1774, anno in cui viene anche ammesso al Collegio dei dottori avviandosi a una fortunata carriera forense. Inizia il suo insegnamento di Istituzioni civili nel 1783. Nel frattempo è “consultore” di due tra le magistrature più connaturate al sistema politico aristocratico-oligarchico: gli Inquisitori di Stato e i Supremi sindicatori (ma anche dei Padri del Comune e dei Provvisori delle galee). Svolge la sua attività di giurista in una tipica magistratura genovese di ascendenza medievale come i Consoli della ragione, ed è con frequenza giudice delegato e d'appello, all'interno cioè del più classico sistema procedurale di Antico regime.

Ancora nell'anno accademico 1796-97 copre la cattedra "grimaldina" di Diritto civile, ed è destinato di lì a poco a un'intensa fase di impegni istituzionali.

Nel giugno 1797 l'impulso rivoluzionario investe anche Genova sancendo la caduta dell'antica repubblica aristocratica. Una decisa svolta è imposta anche alla cultura giuridica, che si avvia – dopo almeno mezzo secolo di sostanziale torpore – a una fase di continue e violente accelerazioni: nel giro di un ventennio su scala europea si abbandona il sistema del diritto comune, superata una confusa fase intermedia si arriva alla codificazione, e dopo Vienna si tenta un effimero ritorno al tempo che fu, anche con riguardo alle fonti giuridiche, per riadottare nel giro di pochi anni (per lo più) i codici in un contesto scientifico in grande fermento. Si tratta di un quadro in cui dibattito politico e dibattito giuridico sono compenetrati, istituzioni rappresentative e istituzioni didattiche sono parte di un medesimo progetto di riforma, didattica e scienza del diritto sono elementi indistinguibili.

Innanzitutto, cultura illuministica, ideologia rivoluzionaria ed elaborazione costituzionale del "triennio giacobino" avevano fra le priorità assolute l'immediato adeguamento dell'istruzione. Edificare la "istruzione pubblica" significava riedificare la cultura nel suo complesso, e la cultura giuridica in particolare, privata – quest'ultima – delle sue fonti (abolite quelle di Antico regime) e delle sue strutture istituzionali di riferimento (erano state chiuse università e corporazioni professionali).

A Genova un'apposita commissione presenta un *Piano di pubblica istruzione* in cui i livelli di insegnamento previsti sono tre: Scuola normale, Scuola centrale e Liceo nazionale. Quest'ultimo, in particolare, comprende anche un corso di Diritto di natura e delle genti ed etica, uno di Legislazione, diviso a propria volta in due cattedre, e infine uno di Legislazione ecclesiastica.

Al momento si decide di soprassedere, e di mantenere dunque il sistema di finanziamento delle cattedre "grimaldine", che serve in particolare a sostenere gli insegnamenti giuridici ora identificati in quelli di Gius naturale, Gius pubblico, e Gius canonico, ricoperti rispettivamente da Prospero Semino, G. B. Molini e Gaetano Marré.

Quando l'Università riapre i battenti, l'orazione inaugurale è affidata allo scoliope Celestino Massucco (professore di Poesia), che – quanto al diritto – trova modo di dare eco, in modo assai generico, agli slogan dell'illuminismo giuridico più radicale additando «le antiche e barbare leggi genitrici infami di risse, di cavillazioni e di ingiustizie» e rivendicando un

giusnaturalismo di maniera. Più concretamente è rimosso dall'insegnamento di Diritto canonico Giovanni Battista Gandolfo (probabilmente per le sue opinioni contrarie al nuovo corso).

Nel frattempo a dicembre del 1797 viene approvata la Costituzione. Sotto la prospettiva della modellistica giuridico-politica sono evidentissime le suggestioni culturali d'oltralpe, e alla fine la riproduzione testuale della costituzione francese dell'anno III (23 settembre 1795) è cospicua.

Era però esploso d'improvviso il frutto ultimo dell'Illuminismo, un dibattito che nei decenni precedenti la struttura politica aristocratica genovese era riuscita a tenere ben sopito: molti erano adesso i giornali editi e innumerevoli gli opuscoli in circolazione, pur mancando pubblicazioni di taglio giuridico in senso stretto. La conclusione, dunque, non sarebbe stata originale, ma nella fase preparatoria erano stati affrontati finalmente temi cardine, a partire dal problema della divisione dei poteri e dalla codificazione. Gli studi di Salvatore Rotta hanno svelato quali importanti correnti culturali abbiano attraversato la Genova del Settecento, ed in particolare come sia stato accolto il pensiero di Montesquieu. In realtà quello dell'effettiva penetrazione del pensiero illuminista a Genova, nello specifico ambito dell'Illuminismo giuridico, è uno studio ancora in gran parte da compiere, e andrebbe affrontato studiando innanzi tutto la cultura degli avvocati genovesi (in pratica i giuristi genovesi *tout court*) del XVIII secolo, cultura di cui al momento non si sa in pratica nulla.

## 2. *Gli anni della Repubblica ligure: riforma del diritto e riforma degli studi giuridici*

Con la costituzione del 1797 il «corpo legislativo» è articolato in un Consiglio dei seniori e in un Consiglio dei sessanta (o «giuniori»). In questo secondo consesso, cui più propriamente compete l'iniziativa legislativa, sono eletti due futuri professori della Facoltà giuridica, gli avvocati Nicolò Ardizzoni e Ambrogio Laberio.

Il Consiglio dei sessanta incomincia ad affrontare il problema dell'istruzione pubblica a febbraio del 1798, e a luglio è infine possibile discutere in assemblea un *Piano di pubblica istruzione*: sono previste tre «scuole normali primarie» e quattro «scuole normali intermedie», e nella quarta è già insegnato il Gius naturale; le «scuole normali superiori» sono articolate in sette discipline, tra le quali una dedicata al Diritto patrio, delle genti e politico.

L'edificazione dell'Istituto nazionale è parte del complessivo modellamento sulle istituzioni d'oltralpe: significativamente manca tra le sue articolazioni un settore espressamente dedicato alla scienza giuridica ma questo è semplicemente il sintomo del preconcezzo negativo che i giuristi – identificati come campioni dell'*establisbment* di Antico regime – scontano in questa fase.

Come noto in realtà calcano il proscenio politico in posizioni di prima fila e, magari sotto mentite spoglie (da filosofi, letterati o scienziati della politica), non sono assenti nemmeno in un'istituzione culturale come l'Istituto: vi troviamo Luigi Corvetto, Gaetano Marré, Luigi Lupi, Francesco Carrega, tutti avvocati e personaggi di primo piano, come si vedrà in seguito.

A dicembre del 1798 l'Istituto nazionale elabora il proprio *Piano dettagliato di pubblica istruzione* e lo presenta al Corpo legislativo. Molto genericamente solo il corso di «scienze morali e politiche» del Liceo prevede un professore di filosofia morale che «premessa la teoria del diritto di natura, ne dedurrà i diversi doveri dell'Uomo e del Cittadino», mentre un secondo professore «spiegherà i principi di diritto politico e svilupperà i rapporti che hanno le Nazioni fra loro: rapporti che costituiscono il diritto delle genti» (art. XLIV). Ci si limita cioè ad orecchiare quel generale interesse scientifico per il diritto naturale e delle genti che, caricato ideologicamente, era passato nel patrimonio degli slogan rivoluzionari, e financo nella cultura popolare.

Il *Piano* dell'Istituto nazionale – significativo del perdurante atteggiamento anti giurisprudenziale – cade nel vuoto.

Continuano a mancare, tra il resto, i titoli da conseguire al termine degli studi o quantomeno le abilitazioni professionali, questione di notevole rilievo per il mondo della professione legale travolto dall'attacco rivoluzionario.

Sul fronte interno la scena politica è in rapidissimo movimento: come conseguenza del colpo di Stato in Francia del 18 brumaio, a dicembre del 1799 i Consigli sono sospesi e il Direttorio cessa la propria attività. È creata una Commissione di governo e dopo la breve occupazione austriaca, è lo stesso Bonaparte a istituire una Commissione straordinaria di sette membri e una Consulta legislativa di trenta (presieduta da un ministro straordinario della Repubblica francese, che – anzi – sceglie direttamente i membri dei due organi). Il modello politico-istituzionale di riferimento è adesso quello della costituzione francese dell'anno VIII, che sarà base testuale della costituzione ligure del 1802. Ancora una volta la fase preparatoria suscita un dibattito sui problemi dell'organizzazione dello Stato, anche attraverso la predisposizione di alcuni progetti di costituzione.

Nell'elaborazione della riforma istituzionale, e in genere della vita politica della Repubblica, diventa centrale la figura del già ricordato Luigi Corvetto, incaricato nel 1800 dalla Commissione di Governo della redazione di un progetto di costituzione, che effettivamente predispone e correda di "osservazioni". Partecipa al processo di elaborazione costituzionale anche Cottardo Solari (giureconsulto non collegiato, fecondo pubblicista durante il periodo rivoluzionario), proponendo un ritorno alla tradizionale costituzione genovese ricostruita sui testi del 1528 e del 1576 (*Progetto di Costituzione della Repubblica ligure*, manoscritto; *Discorso di introduzione a un nuovo Progetto di Costituzione per la Repubblica ligure*, Genova 1801). Ne seguirà un altro di Giovanni Battista Ruggieri e Paolo Sconnio.

Nel frattempo l'Istituto nazionale non riesce a raggiungere nella sua attività risultati soddisfacenti e il 24 gennaio 1800 se ne approva una riforma: stavolta una sezione della terza classe (« scienze morali e politiche ») è dedicata a « morale e legislazione », piccolo ma emblematico segno di un clima politico e culturale che sta mutando.

Sono infatti gli anni in cui in Francia incominciano a funzionare centri di formazione superiore privata per giuristi (*Académie de législation* e *Université de jurisprudence*); la codificazione del diritto civile è in via di realizzazione anche per il progressivo serrate le fila intorno al primo console di un'intera generazione di operatori del diritto, che già attivi in Antico regime cooperano alla straordinaria impresa legislativa dopo avere attraversato la difficile fase del *droit intermédiaire*.

In una situazione generale ormai stabilizzata sotto l'egida di Bonaparte, alla fine del 1802 si ha in Liguria la già ricordata nuova costituzione: vicina a quella elaborata a Lione per la Repubblica italiana, è approvata dal primo console, inviata a Genova da Parigi e prontamente adottata dalle autorità locali. Si tratta di un breve testo di 19 articoli, cui seguiranno una serie di successive leggi organiche. All'art. 3 è chiaramente sancita la scelta codicistica in campo civile, criminale, e commerciale. Tra novembre e dicembre viene approvata e promulgata la *Legge organica del Governo* (applicazione del titolo secondo della Costituzione), che è articolato su di un Senato di sessanta membri suddiviso al suo interno in cinque Magistrati di sette senatori e un Magistrato supremo composto da nove membri tra cui il Doge, i presidenti dei quattro Magistrati (che hanno le funzioni di ministro) e altri quattro senatori. A febbraio del 1803 è il turno della *Legge organica sull'ordine giudiziario*, e non mancano rinvii alla antica legislazione tanto che in attesa del

nuovo Codice civile e criminale i giudici di cantone devono applicare gli Statuti di Genova (art. 49). L'unificazione legislativa della Repubblica è infatti attuata attraverso la generale abolizione degli statuti locali (ad eccezione di quelli riguardanti i danni campestri, che dovranno rifluire in un programmato Codice rurale); sono sostituiti con quelli civili e criminali di Genova « che in tutte le parti compatibili con la Costituzione e colla presente legge generalmente si osservano tanto nel procedere, come nel giudicare in tutti i luoghi della Repubblica compresi gli aggregati » (artt. 188-190).

In questo clima di sistematico riordino dell'intera struttura istituzionale sorge la necessità di predisporre per l'Università un nuovo regolamento, che abbia – appunto – la compiutezza di una legge organica. Aboliti i collegi professionali è necessario che il nuovo ente formi e poi legittimi con un titolo gli aspiranti alle professioni. Onofrio Scassi predispone un articolato progetto di organizzazione dell'università nazionale articolata in tre classi soltanto – legale, medica e filosofica – con esclusione di quella teologica. Le cattedre previste per quella giuridica sono di Istituzioni civili, Istituzioni criminali, Diritto pubblico, Trattati di diritto civile, Etica, Eloquenza.

Un corso giuridico così strutturato presenta alcuni aspetti di incongruenza, probabilmente da addebitare alla competenza non specifica dello Scassi in questo settore: per « trattati di diritto civile » si intende probabilmente un corso di Diritto comune, con un risalto certo inatteso in questa fase.

Il *Regolamento per l'Università nazionale* del 1803, snodo fondamentale per l'istruzione superiore a Genova, prevede una laurea in Giurisprudenza. A tal fine la classe legale è articolata in sei insegnamenti che riprendono in sostanza alcune tendenze dell'Illuminismo giuridico, e soluzioni didattiche già ampiamente adottate in altre aree italiane lungo il XVIII secolo: Etica ossia Gius naturale, Gius pubblico, Istituzioni civili, Istituzioni criminali, Gius comune e patrio, Eloquenza latina e italiana. Il Diritto canonico è significativamente recuperato, e un corso in questa disciplina è previsto nella classe teologica; il Diritto commerciale come corso autonomo non è al momento ipotizzabile, ma è significativo dell'interesse ligure per il settore mercantile che nella classe filosofica si istituisca un corso di Teoria del commercio (disciplina economica, ma affine a quella giuridica tanto che in futuro lo studio di economia – nella facoltà legale – sarà complemento di quello giuscomercialistico).

I docenti chiamati dal Magistrato supremo a ricoprire queste cattedre provengono dal mondo della professione legale, godono talvolta di una

qualche fama di studiosi, hanno partecipato – in modi e misure diverse, ma tendenzialmente su posizioni di secondo piano – alle vicende politiche degli ultimi anni.

Tra essi, docente di Gius comune e patrio, vi è Ambrogio Laberio. Nelle sue lezioni – come indica l'*Elenchus professorum... cum argumentum disciplinarum* pubblicato a febbraio del 1804 – *dabit commentaria in titulos Pandectarum, tradet deinde commentaria in capita statuti ligustici, aliasque leges nostras quae in praesentiarum vigent*. Ma avrà modo di mettersi in luce soprattutto dopo la promulgazione del *Code civil*.

Docente di Etica e Diritto naturale è Prospero Semino, agostiniano, già docente di filosofia morale.

Il Diritto pubblico è insegnato da Nicolò Ardizzoni. Nato a Taggia nel 1767 ha condotto studi letterari, filosofici e teologici; quelli giuridici sono stati compiuti a Roma, dove ha avuto maestri di rilievo quali Filippo Maria Renazzi e il canonista Giovanni Devoti. A Genova, si laurea in legge nel 1788; non entra nel Collegio dei dottori, iniziando comunque un'intensa attività professionale. Anche in patria continua a coltivare i suoi interessi letterari. Nel 1798 Ardizzoni è insieme a Laberio nel Consiglio dei sessanta, segnalandosi come uno dei membri più consapevoli e concreti, e attaccato pesantemente dalla pubblicistica più radicale. Ancora una volta come Laberio stesso e in dissenso con la linea politica che va prevalendo, è « dimissionato » dal Consiglio alla fine di agosto; è addirittura posto per breve tempo in arresto durante la fase di cambiamento politico-istituzionale del dicembre 1799, ma già il 18 luglio 1800 entra nella Consulta legislativa.

Le Istituzioni di diritto civile sono insegnate dal già ben noto G. B. Molini. Dopo la “rivoluzione” non cessa di ricevere una serie di incarichi istituzionali di rilievo. Nel 1799 è nominato dal Direttorio membro della prima sezione del tribunale criminale, e trascorso il mese di occupazione austriaca, il 6 luglio del 1800 è tra i membri della Consulta legislativa nominata (su « istruzione » di Bonaparte) dal ministro francese a Genova Dejan; il 26 luglio successivo è eletto « supplementario » nel Tribunale di cassazione; nel 1801 risulta essere Prefetto degli studi e nel 1803 membro della Commissione degli studi. Di lì a poco la fase imperiale gli riserverà altri importanti incarichi istituzionali.

Di Molini – tipico per essere innanzi tutto un avvocato impegnato anche nella docenza, secondo lo stile dei professori genovesi della fine del Settecento e di gran parte del secolo successivo – è in sostanza impossibile

tracciare un affidabile profilo scientifico, rimanendo a disposizione solo la sua ricca messe di allegazioni a stampa. In più Molini – come già ricordato – ha curato, e addizionato, la pubblicazione delle *Institutiones criminales* di I. G. Carbonara.

Al momento l'insegnamento civilistico di Molini si affianca a quello di Ambrogio Laberio: a entrambi è espressamente affidato il commento del *corpus iuris*, che così rimane il metodo didattico più rappresentato nel piano di studi del corso di diritto. Sono sostanzialmente ancora in vigore le già ricordate *Istruzioni* stilate nel 1774 da Ambrogio Doria.

Dall'insegnamento universitario era rimasta sempre esclusa la materia penalistica, che aveva invece una significativa tradizione d'insegnamento nella « lettura di Instituta criminale » avviata a metà del secolo precedente presso il locale Collegio dei Notai e di cui, come già detto, l'opera di Ignazio Carbonara era il lascito didattico-scientifico.

Col 1803 la cattedra di Istituzioni criminali è tenuta da Cosma (o Cosimo) Giovanni Battista Clavarino; nato nel 1766, allievo di Molini e laureatosi nel 1787, nel 1798 è stato nominato alla Cassazione, e nel 1800 – durante la breve parentesi austriaca – è entrato a far parte della Rota criminale, effimera ricostituzione dell'antica istituzione giudiziaria « secondo lo stile e le leggi vigenti prima dell'epoca de' 14 giugno 1797 »; col ritorno dei francesi, è diventato membro della seconda sezione del tribunale civile, carica che ricopre ancora nel 1803, anno in cui si sposta anche alla sezione criminale.

L'Eloquenza latina e italiana è insegnata dal poeta e latinista raguseo Marco Faustino Gagliuffi (1765-1834), nominato anche bibliotecario. Il dalmata non è un giurista: già scoliopio, e tribuno della Repubblica Romana, ha avuto esperienze di insegnamento in Storia romana e in Retorica.

Nella classe teologica l'insegnamento di diritto canonico è affidato al prete Stefano Tobia De Gregori (*disserit de personis ecclesiasticis*). Nato a Recco nel 1761, già bibliotecario alla biblioteca Berio e docente di Teologia, Dogmatica e Morale presso il locale seminario tra il 1792 e il 1795, è stato allontanato da questo insegnamento per le sue posizioni gianseniste. Legato da stretti rapporti ad Eustachio Degola nel 1797 è stato con lui tra gli autori di un opuscolo destinato agli ecclesiastici inviati dal Governo provvisorio nei territori dello Stato a « formare lo spirito pubblico e preparare la Nazione a ricevere la nuova Costituzione » (E. Degola – S. De' Gregorj – P. Sconnio, *Norma per le istruzioni religioso-politiche de' missionari nazionali o della Liguria*, Genova 1797).

Nel 1804, dopo le dimissioni di Ardizzoni e Clavarino, il Diritto pubblico passa all'abate Bartolomeo Mangini, e le Istituzioni di diritto criminale a Tommaso Langlade. Quest'ultimo, nato a Genova nel 1751, ha partecipato attivamente alla prima fase della Repubblica democratica fino ad essere inserito nella Commissione legislativa per l'elaborazione della costituzione del 1797. Nel 1800 è membro del tribunale di Cassazione ed entra poi nella Commissione straordinaria di governo; nel 1802 – appena pubblicata la nuova costituzione – diventa senatore; nel 1804 entrerà nel Magistrato supremo.

Dunque proprio nell'ultima fase dell'esperienza democratica ligure, la scienza giuridica è in definitiva riuscita a rioccupare un posto di primo piano nel sistema socio-culturale. Nel 1804 si ha eco di due « pubblici esperimenti di legale » tenuti presso l'Università sotto la direzione di Molini, in presenza di doge e senatori, oltre che di professori e avvocati: tra gli altri si segnala – una delle due figure destinate a maggior spicco scientifico – Gaetano Marré.

Nel frattempo Ambrogio Laberio – *iuris communis et patrii professor* – prosegue la spiegazione delle Pandette giustinianee, ma già sul diritto particolare può esplicitamente avviare uno studio (*rationalia ad statutum*) che costituisce antecedente del suo prossimo lavoro di analisi al *Code civil*.

È infatti quella francese la nuova frontiera dell'evoluzione giuridica cui è necessario guardare, tanto più dopo la riunione del 1805 all'Impero; l'annessione, d'altronde, si è svolta in un clima di generale consenso verso Napoleone che la cultura giuridica, a Genova come avviene nel resto della penisola ed oltralpe, per prima contribuisce a determinare. Luigi Corvetto è ormai consigliere di Stato a Parigi, e si tratta del referente primo del governo per qualsiasi decisione che riguardi Genova. A partire dal 23 settembre entra in vigore anche in Liguria il Codice Napoleone.

Per la Scuola di diritto rimangono in cattedra Molini (Elementi di diritto civile, naturale e delle genti), Laberio (Diritto romano e suoi rapporti con il diritto francese) e Clavarino (Legislazione e procedura criminale). All'insegnamento di Legislazione e procedura civile è chiamato Giovanni Luca Andrea Solari (nato a Chiavari nel 1771) che, laureato nel 1794, appartiene a una famiglia presente da tre secoli nella professione legale. Come supplente troviamo anche Nicolò Solari, che sostituisce il dottore collegiato Filippo Molfino, inizialmente nominato a questo posto.

Marré dovrà aspettare il 1807 per rientrare nel giro accademico, ma con l'insegnamento di Lingua, storia e letteratura francese nella Scuola di lingue e storia.

### 3. *Scienza del diritto e università dopo l'annessione alla Francia*

All'indomani dell'annessione all'impero francese, con un decreto del 15 frimaio XIV (6 dicembre 1805) l'arcivescovo Lebrun ribadisce che nei tre dipartimenti di Genova, Montenotte e Appennini le professioni di medico e avvocato, nonché la funzione di giudice, non possano essere esercitate da chi non abbia compiuto un « regolare corso di studi » all'Università di Genova o presso le altre scuole dell'Impero.

La previsione legislativa ha speciale rilievo, quando a Genova già la fase rivoluzionaria ha mutato profondamente i percorsi professionalizzanti. Da una parte lo Stato richiede a chi esercita una di queste attività una formazione precisamente prestabilita, superato ormai definitivamente il ruolo di controllo (in realtà molto precario) in precedenza attribuito alle rispettive corporazioni ed esercitato da esse attraverso la facoltà di attribuire il titolo dottorale. Un « regolare corso di studi » va imposto, ma ben definito anche nei suoi presupposti.

Si pongono in questa fase i primi problemi di adeguamento dell'ateneo genovese alla normativa francese sull'insegnamento del diritto. Il suo piano di studi giuridici non appare pienamente in linea con quello stabilito a Parigi con la *Loi relative aux Écoles de droit* del 22 ventoso XII (13 marzo 1804), specificato con il successivo decreto del 4° complementare (21 settembre): si tratta di una legislazione di capitale importanza per il modo in cui si svilupperanno cultura, insegnamento e scienza del diritto europei nel periodo successivo.

Con il primo di questi due passaggi legislativi si era provveduto a istituire le “scuole di diritto”. Tre i filoni di insegnamento previsti: uno civilistico, svolto seguendo la scansione del *Code civil* napoleonico e senza dimenticare il Diritto romano e il Diritto naturale e delle genti, uno pubblicistico e infine uno dedicato alle procedure e al Diritto criminale. Col successivo decreto del 4° complementare si è poi precisato meglio il profilo dei corsi (art. 10), delineando quello che sarebbe dunque adesso anche lo schema della Scuola di diritto genovese.

Il Diritto romano va esposto, in un corso annuale, sulla tradizionale base didattica delle *Institutiones* di Giustiniano. Ben più impegnativo, lungo tre annualità, è l'insegnamento, sul *Code civil des Français*, cui si accompagna – sempre nell'ambito del corso codicistico-civilistico – l'insegnamento di Diritto pubblico francese e di Diritto francese nei suoi rapporti con l'amministrazione pubblica. Vi è infine l'ulteriore corso annuale di Legisla-

zione criminale e procedura. Il diritto canonico, tradizionale colonna, insieme al civile, degli insegnamenti giuridici, non è più presente.

Con l'inizio dell'anno accademico 1808-1809 Molini, oltre al diritto naturale e delle genti, insegna – secondo la tradizione accademica, ma anche secondo le disposizioni del decreto 4° complementare XII – *Institutiones* giustinianee. Laberio, *iuris civilis et francorum professor*, già indica le sue lezioni col termine *rationalia in Codicem napoleoneum*. Cosma Clavarino dividerà le sue *institutiones criminales* in due parti, una teorica (*de delictis et poenis*) e una pratica (*de processu et iudicio criminali*), mentre Luca Andrea Solari collegherà la tradizione normativa romana alla prassi giudiziaria e la riordinerà secondo il dettato dei nuovi codici di procedura e penale.

Si è ormai affermata un'utilizzazione didattica dei codici – e del *Code civil* in particolare – che si va a sostituire a quella tradizionalmente fatta delle *Institutiones* giustinianee. Il procedere passo passo sul testo appare come un'abitudine che non è necessario abbandonare, e se mai accentuare. Cambia l'oggetto, ma non sempre, visto che è mantenuto un insegnamento romanistico, e anche dell'oggetto nuovo – il *Code Napoléon* – vengono ampiamente riconosciuti i nessi con il diritto romano.

Ma al di là delle sue ascendenze, nell'ambiente genovese si impone chiaramente la centralità assoluta del Codice civile, il cui rilievo va ben al di là dei meri confini della scienza del diritto dando in definitiva nuova e per molti aspetti inedita centralità alla dimensione giuridica nel suo complesso. Significativamente quando nel 1806 la *Académie impériale des sciences, belles-lettres et beaux arts de Gênes*, erede del locale Istituto nazionale, riceve un nuovo regolamento, la classe di « letteratura e belle arti » riceve come suo obbiettivo primo dichiarato quello di « faciliter l'étude du Code Napoléon ».

Per questi anni disponiamo della relazione che Mathurin-Louis-Étienne Sédillez (giurista di rilievo e uno degli *Inspecteurs généraux des Écoles de droit*) redige nel 1809 dopo avere visitato la facoltà giuridica genovese. Essa è ora parte della nuova struttura didattica – l'*Académie de Gênes*, che comprende tutti i gradi d'insegnamento – inserita nell'imponente e assai centralizzata struttura di formazione pubblica costituita dall'*Université impériale*.

Il modello di insegnamento giuridico rimane nel solco della tradizione, tanto che nella lezione la “dettatura” mantiene una funzione fondamentale; viene dato maggior rilievo alla “spiegazione”, e poi a *interrogations, conférences, questions*, che però sono tecniche didattiche in definitiva tipiche della plurisecolare tradizione universitaria, didattica e scientifica, europea.

Molini – ora presidente della Corte criminale – si conferma come docente di gran fama («un de nos meilleurs professeurs de Droit romain», ricorda l'ispettore); in seguito – programmando, non in linea con le direttive francesi, di insegnare anche gli *elementa iuris naturalis gentium et civilis* – avrebbe forse tentato di ampliare la prospettiva del suo corso, agganciandosi a una tradizione europea di fondamentale rilievo ma anch'essa ormai un po' datata. Solari insegna ancora in latino una materia (la procedura) che – secondo Sédillez – più di altre richiederebbe il francese; in seguito passerà all'insegnamento civilistico, cui – fatto raro nell'Università imperiale – accompagnerà la spiegazione del *Code de commerce* pubblicato nel 1807, confermando con ciò la particolar vocazione, e autorevolezza, dei giuristi liguri in questo settore.

Laberio, come riferisce lo stesso ispettore francese, è considerato «le plus savant des professeurs de la Faculté» e presenta all'ispettore francese «trois cahiers imprimés de son cours en Italien, cet ouvrage est intitulé *Razionali sul Codice Napoleon*». L'ispettore assiste anche alle lezioni penalistiche di Clavarino, organizzate prevalentemente sullo scambio dialogico con gli studenti e non attraverso «les discours *ex cathedra*»; Sédillez nota «que Beccaria est en grande vénération dans les Écoles d'Italie; j'y ai aussi entendu parler avec éloge de Filangieri».

Dunque, anche in una realtà culturalmente periferica come lo è quella genovese di questo periodo, vanno segnalati fermenti significativi. In modo più o meno sotterraneo era effettivamente giunto nel modo della professione legale – i professori genovesi sono innanzi tutto avvocati – il pensiero giuridico moderno, quello di matrice illuministica. Si tratta di una recezione avvenuta ormai fuori tempo massimo, visto che ancora il Molini che “addiziona” Carbonara ne sembrava immune?

È questo un tema storiografico assai rilevante (e con ripercussioni importanti sulla lettura complessiva della cultura ligure settecentesca), ma purtroppo poco indagato. Le fonti ci indicano per ora alcune tracce che corrispondono al profilo dei due giuristi di maggior rilievo di questa fase, alla loro cultura giuridico-filosofica effettivamente nutrita anche dall'esperienza illuminista: Laberio e Marrè. La loro opera doveva però ancora andare a maturazione; al momento in cui l'ispettore francese scrive, il lavoro del primo era già in gran parte compiuto, ma si sarebbe arrestato molto prematuramente, mentre quello del secondo doveva ancora avviarsi.

Senza dubbio l'insegnamento e la scienza del diritto sembrano scontare il tradizionale disinteresse del governo genovese per l'istruzione, un'aridità culturale della locale classe dirigente che si è mantenuta anche dopo le svolte del 1797 e del 1805.

Eppure era molto risalente a Genova una cultura della legalità (soprattutto "costituzionale") funzionale al mantenimento dello *status quo* socio-istituzionale della repubblica aristocratica. Questo ha sicuramente contribuito a dare un ruolo forte ai giuristi liguri, che però – secondo lo schema medievale – sono rimasti "consultori", cioè esterni all'effettivo esercizio del governo. Tra le grandi istituzioni c'era la rota, naturalmente, ma affidata a giuristi stranieri, incaricati per un periodo breve e con compiti specificamente giurisdizionali. Il 1797 ha cambiato radicalmente la prospettiva: giuristi e diritto – in discussione da almeno due secoli per le fonti utilizzate e per le modalità operative di questa utilizzazione – dal 1789 sono sotto scacco, ma a governare, adesso anche a Genova, sono per buona parte gli avvocati.

Al momento un buon esempio di avvocato di grande tradizione familiare, nonché professore fra i più stimati, può essere considerato quello di Luca Andrea Solari: già presidente della Municipalità di Genova, nel 1810 è per sei mesi *maire ad interim*, e rimarrà « primo aggiunto al *maire* » fino al 1815. Per non dire della grande ascesa di un Corvetto, inimmaginabile solo qualche anno prima.

Come noto, per la storia della cultura giuridica europea la codificazione napoleonica (ma anche la legislazione del 1804 in tema di insegnamento giuridico e la pubblicazione del *Codice civile universale* austriaco del 1811) costituisce un momento di svolta fondamentale: questo nuovo strumento legislativo, dopo un sofferto travaglio lungo il XVIII secolo, entra a pieno, e secondo lineamenti strutturali definitivamente "moderni", nella realtà legislativa del continente, per rimanervi – pur attraversando momenti di profonda crisi – fino ai giorni nostri.

Nel complesso il ruolo del giurista ne esce radicalmente mutato: se il giureconsulto di Antico regime "creava" diritto nel confronto costante con il patrimonio romanistico interpretato dai giuristi medievali e dell'età moderna, e con la tradizione del diritto locale, il giurista dell'Ottocento ha di fronte a sé una fonte normativa precisamente formalizzata che proviene dall'unico titolare del potere regolamentare, il legislatore.

Ciò premesso è errato pensare che un "ridimensionamento" di questa portata abbia rappresentato l'eclisse della scienza giuridica. Al contrario.

Proprio esaminando il caso ligure, è agevole verificare che dopo una fase in cui, nella seconda metà del Settecento, mancano figure di effettivo spicco e la scienza giuridica sembra calarsi e mimetizzarsi nel lavoro professionale degli avvocati, in seguito – sotto la spinta di questa straordinaria novità normativa – essa riemerge e riprende corpo, recuperando proprio i suoi temi “classici” come si erano già definiti almeno a partire dal ’400, diritto commerciale-marittimo in testa. Ben inteso: quella genovese rimane comunque una realtà culturale dove l’attività professionale è elemento predominante. I giuristi – anche quelli scientificamente più motivati – sono lungo l’Ottocento innanzitutto “avvocati” e poi, in modo quasi accessorio, “professori”. Ciò deprime in parte la produzione di letteratura giuridica, ma non quella di elaborazione di effettivi modelli operativi, e ad ogni modo proprio a Genova incontriamo le prime opere italiane che tentano di aggredire in modo compiuto il nuovo diritto codificato. Ne sono autori i già ricordati A. Laberio e G. Marrè.

Nato nel 1772 a Borzonasca, Marré studia a Siena; tornato a Genova – dove nel 1793 ottiene il titolo dottorale (tra i suoi promotori vi è Giovanni Battista Molini) – non entra nel Collegio dei dottori giurisperiti, pur iniziando l’attività di avvocato. Dopo la caduta del governo aristocratico – legato a Marco Federici è per qualche mese del 1797 commissario del Governo provvisorio nella riviera di Levante – partecipa all’effervescente attività giornalistica ligure del periodo rivoluzionario, collocandosi sul versante estremo dello schieramento «democratico», favorevole all’unione delle diverse repubbliche italiane in autonomia dalla Francia. È accreditato come leader dei «patrioti» genovesi presso le stesse autorità francesi, nella cui legazione, anzi, svolge anche attività di «docenza».

L’insegnamento di diritto canonico è stato naturalmente uno dei primi obiettivi di intervento nel campo dell’istruzione pubblica ed è stato rimosso dall’insegnamento Gio Battista Gandolfo, «nemico giurato della democrazia». Volendo approfittare del varco accademico apertosi, si pone la necessità di intervenire nel dibattito sulla opportunità degli insegnamenti canonistici (avversati dai “patrioti”) e Marré lo fa attraverso le pagine de «Il difensore della libertà» e de «Il Censore».

L’insegnamento del diritto canonico va effettivamente riformato (magari abbinandogli una corso di diritto naturale) ma comunque mantenuto sapendo che è possibile distinguere tra «le usurpazioni della curia romana» e i «veri diritti della Chiesa».

Il Direttorio, poco disposto a subire pressioni da un personaggio invisibile a molti, decide di sopprimere l'insegnamento di Diritto canonico.

Il Marré di questi anni si segnala nel contempo per un non estemporaneo impegno letterario, che gli permetterà di entrare in contatto con due tra i maggiori giuristi del suo tempo come Giovanni Carmignani e Francesco Carrara, pure essi ugualmente impegnati su quel fronte.

Nel frattempo entra nel corpo legislativo, ma perdura la sua esclusione dalla docenza, pur in un contesto via via mutato. D'altronde Marré non rinuncia a rivendicare le proprie radici politiche, tanto che ancora nel 1806 – oltre alle sue comparazioni linguistiche, non particolarmente favorevoli all'idioma transalpino – pubblica un'*Anacreontica in morte di S. Biagini*; nel 1807 traduce la *Germania* di Tacito. Per il periodo successivo si segnalano i suoi due volumi sulla *Vera idea di tragedia di Vittorio Alfieri* (Genova, 1817), scritta in polemica con Carmignani. In seguito interverrà ancora *Sul merito tragico di Vittorio Alfieri* (Milano, 1821), iscrivendo definitivamente il proprio nome nella più accreditata tradizione critica su questo autore e chiudendo con ciò il suo impegno in quel settore, per aprirsi invece definitivamente – come si vedrà in seguito – alla scienza giuridica.

#### 4. *La scienza giuridica ligure e la codificazione (Ambrogio Laberio e Luigi Corvetto)*

Complesso, dal punto di vista storico giuridico, è il discorso che andrebbe affrontato con riguardo ad Ambrogio Laberio (qui lo si accenna soltanto, rinviando a quanto già scritto al riguardo).

A partire dagli inizi del '900, e dopo il contributo di un grande filosofo del diritto come François Gény e di un suo continuatore meno limpido come Julien Bonnacase, la corrente di pensiero giuridico che si è dedicata al commento dei codici, in particolare del Codice civile, è stata designata come « scuola dell'esegesi » (su cui rimangono fondamentali le pagine di Giovanni Tarello, salve le considerazioni compiute più di recente da altri). A quella stagione scientifica appartengono sicuramente i *Razionali sopra il Codice Napoleone* del già più volte ricordato Laberio.

Nato nel 1742, laureato nel 1773, inizia una rapida e brillante carriera di avvocato, che tra il resto si connota per gli incarichi svolti come consulente delle magistrature della repubblica aristocratica, in particolare dei Supremi sindicatori. Nel 1798 è eletto nelle prime votazioni per il Consiglio dei Sessanta come rappresentante del distretto dell'Entella.

Cessata già dopo pochi mesi la sua carriera politica, nel 1803 è chiamato a insegnare nella facoltà giuridica e l'anno dopo pubblica una *praelectio* intitolata *De praestantia studiorum juris civilis et patrii* (... *in athenaeo ligustico nuper instaurato habita septimo idus januarii MDCCCIV*, Genuae, pp. IV, 40, in 4°). Una copia a stampa della *praelectio* (Biblioteca civica Berio di Genova) prosegue – in manoscritto – con quelli che Laberio intitola *Rationalia ad statutum ligusticum*. Il titolo – spia di una cultura giuridica non approssimativa – richiama esplicitamente il *Commentarius rationalis in criminalem sanctionem Carolinam* di Kaspar Manz (1676) e i *Rationalia in Pandectas* composti nei primi due decenni del Seicento da Antoine Favre.

Nel 1805, dopo l'annessione alla Francia, è scelto come uno dei quattro docenti della scuola di diritto dell'Università imperiale («Droit romain et ses rapports avec le droit français»). Gli anni successivi Laberio li dedica soprattutto alla composizione del suo commento al *Code civil*. I *Razionali sopra il Codice Napoleone* incominciano ad uscire – a sottoscrizione – all'inizio del 1808. I richiami diretti, oltre a Manz e a Favre, vanno anche a Christian Wolff, al Leibniz del *Nova methodus docendaeque iurisprudentiae*, cioè a quell'ambiente culturale che aveva determinato la via prussiana alla codificazione. Sono la conferma di una notevole apertura culturale che ovviamente si radica innanzi tutto in quelle fonti che meglio aiutano l'interprete a individuare la volontà del legislatore (motivi e discussioni preparatorie, e le linee applicative valutabili attraverso l'esame della giurisprudenza di Cassazione, delle corti d'Appello e delle corti locali) senza però dimenticare il rilievo delle fonti non legislative.

I *Razionali* (se pure ampiamente incompleti a causa della sopravvenuta morte dell'autore) sono, su scala continentale, uno dei primissimi esempi di un genere di letteratura giuridica, il commento al codice, destinato ad avere un'importanza capitale per la storia della cultura giuridica europea. Il "commento" di Laberio, inoltre, già smentisce l'immagine dei giuristi della codificazione ottusamente ripiegati sulla fonte codicistica, e denuncia invece un'apertura scientifica non indifferente. La cultura giuridica italiana, nonostante il generale appannamento tardo settecentesco (particolarmente opaco in Liguria), si presenta all'appuntamento con la codificazione con sussulti di orgoglio scientifico significativi e il genovese Laberio, pur ignoto ai più, ne è buon apripista.

Infine, anche sotto altro profilo il suo lavoro è assai emblematico di dinamiche sociali, politiche e culturali (non solo di cultura giuridica). È noto

– infatti – quanto la previsione del divorzio nel *Code* fosse stata assai poco gradita in area italiana, e così anche a Genova. Ecco dunque che una lunga dissertazione in tema di divorzio svolta all'interno dei *Razionali* trascina Laberio in una polemica tra il giansenista Francesco Maria Carrega e il domenicano Filippo Anfossi, che in un'appendice al suo veemente *pamphlet* a favore dell'indissolubilità del matrimonio (*La ragione e la fede in collera con F.C. per la sua dissertazione sulla legge del divorzio*, Genova 1798) minaccia di anatema anche Laberio, fatto poi oggetto di un ulteriore attacco (F. Poggi, *Osservazioni sopra varii fatti storici nella materia del divorzio del Sig. Avvocato Ambrogio Laberio inseriti nei suoi Razionali sul Codice Napoleone*, Genova 1808).

Sempre meno attivo negli anni successivi, Laberio muore il 25 maggio 1812.

Ma a dominare la scena ligure a cavallo tra Antico regime e Restaurazione è Luigi Emanuele Corvetto, nella doppia veste – assai ben imbastita nei suoi due versi – di giurista e uomo politico.

Nasce nel 1756 e, dopo l'istruzione inferiore ricevuta presso gli Scolopi, si dedica agli studi giuridici, pur non avendo alle spalle – come per lo più avviene – una tradizione familiare specifica (il padre è architetto). Già affermato professionalmente, dopo il 1789 inizia a stringere rapporti con la legazione francese e in genere con gli ambienti politici più innovatori; rimane però un “moderato” e continua a collaborare con le istituzioni aristocratiche. Nel 1794 elabora un *Progetto per la formazione di una camera di commercio*, esigenza espressa dalla classe mercantile locale: i Collegi lo respingono, ritenendolo « totalmente opposto al sistema di Governo » della Repubblica.

Proprio in questo *Progetto* Corvetto denuncia la necessità di predisporre un « codice particolare » – pensato soprattutto per regolare la materia della giurisdizione commerciale – che inconsapevolmente prefigura il suo impegno futuro in questo campo.

All'indomani della Rivoluzione a Genova è membro del Governo provvisorio, stabilmente collocato al Comitato delle relazioni estere; nella fase immediatamente successiva è presidente del Direttorio esecutivo e anche in seguito rimane sempre ai vertici delle cariche politiche, in collegamento via via più stretto con Bonaparte. Nel frattempo, in una pausa del suo impegno politico diretto, pubblica nel 1799 un *Saggio sopra la Banca di S. Giorgio*.

Nel 1799 a Corvetto è affidato anche il compito di elaborare un progetto di costituzione « modellato, per quanto permette la differenza che passa tra le due Nazioni, sull'attuale Costituzione francese », e l'avvocato

genovese provvede appunto con un « progetto di costituzione » e con una serie di « osservazioni » sul testo francese. L'anno successivo – durante l'assedio austro-russo – è commissario del governo presso Masséna, e fissa le condizioni di resa ai coalizzati. Al ritorno dei francesi viene inserito nella Consulta che deve provvedere alla nuova organizzazione della Repubblica e in questo contesto propone un semplice riadattamento della costituzione di brumaio. Con l'annessione è nominato presidente del Consiglio di Dipartimento di Genova, ma il 30 ottobre 1805 è chiamato a Parigi a far parte del Consiglio di Stato, dove si segnala come uno dei membri più attivi; in questa fase attende all'attività di elaborazione del Codice di commercio, e presiede la commissione per il Codice penale, occupandosi anche di ispezione delle « carceri di Stato »; nel 1810 è nominato Conte dell'Impero.

Dopo la definitiva sconfitta di Napoleone, e preparandosi a un rientro a Genova, spende la sua influenza per l'indipendenza della Liguria. In questa fase gli viene offerto il gabinetto delle finanze nel Regno di Sardegna, ma rifiuta, accettando piuttosto di rimanere « al servizio della Francia » in Consiglio di Stato; in seguito è nominato ministro delle finanze e crea una nuova istituzione, che al momento si rivela di una qualche efficacia, la *Caisse d'amortissement*. Dopo una notevole opera di risanamento, e in seguito ad una rinnovata situazione di crisi, nel 1818 è costretto alle dimissioni. Già insignito della Legion d'onore, nel 1820 rientra a Genova, e muore di lì a un anno.

Di lui, ben testimoniato nelle pagine del Jean-Guillaume Locré sull'insieme della codificazione dell'età consolare e imperiale (*Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français*), rimane soprattutto l'impegno profuso in *Conseil d'État* alla elaborazione del *Code de commerce*, con particolare riguardo al secondo libro, quello dedicato al diritto marittimo; in quel contesto la cultura giuridica ligure, secolarmente vocata al diritto commerciale, è chiamata a dare – attraverso uno dei suoi esponenti più limpidi – un contributo determinante all'attività legislativa su due istituti centralissimi nel diritto degli scambi commerciali internazionali: assicurazione e contratto di cambio marittimo. Si tratta di un riconoscimento di notevole rilievo, considerando la porzione di Europa che avrebbe adottato la codificazione napoleonica, come diritto vigente o – anche dopo il termine della parabola imperiale – come modello.

Con la figura di Corvetto, seguendo l'ampio lasso cronologico sui cui il giurista genovese ha lasciato i segni della propria opera, ci si è infine addentrati nella Restaurazione.

## 5. Dopo Vienna: un'annessione senza unificazione giuridica

L'annessione al regno sabaudo, celebrato come uno dei momenti più cupi della storia ligure, dal punto di vista della storia giuridica assume tinte parzialmente diverse: sotto questo profilo i recalcitranti liguri spuntano un privilegio di non poco momento. Infatti, mentre in Piemonte la codificazione civilistica è abrogata con il ritorno completo alla normativa (ormai patentemente anacronistica) basata sulla *Costituzioni* sabaude settecentesche e sul diritto comune, alla Liguria è concesso il mantenimento del *Code Napoléon* e del *Code de commerce*. Il *Regolamento di Sua Maestà per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova* del 13 maggio 1815 altro non è che una modesta realizzazione legislativa che si limita a disciplinare la procedura civile, e il diritto e la procedura criminale.

Alla riapertura dell'Università di Genova nel novembre del 1814 ritroviamo in cattedra Ardizzoni a pronunciare il discorso inaugurale. Come descritta da Vito Vitale, l'impronta reazionaria sabauda sta calando su Genova e sulla sua università portando un « plumbeo ristagno »; « la grettezza delle idee e dei sistemi del nuovo governo » provocherà un'avversione compatta da parte di un'intera generazione di docenti universitari, che, volenti o nolenti, sono stati coinvolti in quella straordinaria avventura che era stato il superamento dell'Antico regime.

Alla data del 17 maggio 1815 – in piena continuità con la situazione precedente – i professori in attività nella Facoltà giuridica genovese sono G.B. Molini (Gius romano), L. Solari e C. Clavarino (Pandette), N. Ardizzoni (Gius pubblico e commerciale), F. Gagliuffi (Istituzioni criminali), N. Solari e Agostino Germi (entrambi supplementi).

Nel settembre del 1814 è stata istituita una Deputazione agli studi e nel 1816 viene promulgato il *Regolamento per la regia Università e per tutte le scuole del Ducato di Genova* che prevede l'esistenza di quattro classi: teologia, medicina, filosofia e belle arti, oltre che legge. Per quest'ultima si stabilisce un organico di sei professori: uno di Istituzioni canoniche, uno di Istituzioni civili, uno di Decretali, due di Pandette (ma con una parte dell'insegnamento da destinarsi alle Istituzioni criminali), uno di Gius commerciale. I singoli corsi sono annuali, salvo quello di Decretali e di Pandette, da svolgersi ognuno in quattro anni. È ripristinato l'uso obbligatorio del latino e i docenti devono depositare in biblioteca la redazione manoscritta delle loro lezioni.

In buona sostanza è l'università a cancellare un ventennio di elaborazione normativa, didattica e scientifica in campo giuridico. Il diritto civile, che pure nella prassi continua ad essere quello del *Code civil* napoleonico, è riportato all'impianto romanistico giustiniano e il suo insegnamento "secondo il codice", che pure continuerà a condizionare la cultura giuridica europea, è al momento annichilito. Si ripristina cioè quella discrasia, denunciata da due secoli di pensiero giuridico, tra studio universitario e realtà giuridica. Ciò ha sicuramente l'effetto di deprimere la scienza civilistica che dovrebbe appunto basarsi solo sulle pandette e sulle *Institutiones*.

Diverso il discorso per il diritto commerciale: l'indicazione "gius commerciale" è di fatto vaga, e in assenza di insiemi normativi romanistici di riferimento il giurista può liberamente rivolgersi alla legislazione vigente, cioè al Codice di commercio (francese e "napoleonico"). Questo non potrà dunque non confermarsi come il terreno elettivo dei giuristi liguri.

Va ancora rilevato come i "collegi" vengano in questo momento ripristinati nel loro antico privilegio, da far risalire alla famosa (o famigerata) bolla papale del 1471, di conferire il titolo di dottore.

Di particolare rilievo storiografico, a partire dai lavori di Rodolfo Savelli, sono state le ricerche sul Collegio dei dottori giuristi di Genova (*Collegium iudicum et iurisperitorum*) in Antico regime. Qui è probabilmente solo il caso di sottolineare il rilievo di questa istituzione nei suoi profili socio-politici.

Proprio lo studio della professione legale a Genova ha messo in evidenza come gli avvocati e i causidici *extracollegium* fossero un insieme tanto vasto, e in alcuni suoi esponenti anche molto autorevole, da vanificare qualsiasi pretesa di controllo sull'avvocatura da parte del Collegio dei dottori giuristi. La sua principale funzione – in sintonia con le altre esperienze, almeno italiane, e anche dopo la Restaurazione – pare dunque piuttosto essere proprio quella di rilasciare i titoli accademici, e quello dottorale ha specialissimo rilievo fin dall'avvento dello *studium* bolognese, proprio perché in sostanza nobilita *propter scientiam*. Certo, l'esercizio della professione legale è a propria volta un fattore di progresso sociale, e si deve almeno tentare di controllarlo, ma ben sapendo di compiere un gesto pressoché disperato.

Il titolo di dottore in legge rilasciato a tutti coloro che compivano il corso in giurisprudenza era d'altronde una specificità italiana (come in larga parte lo è tuttora); nel resto d'Europa era più comune, anche per svolgere la professione di avvocato, conseguire un titolo accademico inferiore: dottori

erano solo coloro che – in seguito ad un affinamento scientifico ulteriore – svolgevano la professione di professore universitario.

Ciò è confermato per Genova dal sempre maggior rilievo professionale dei “causidici” o “procuratori” (che non erano dottori, salvo alcune eccezioni); con ogni probabilità si può affermare che dal loro collegio, e non da quello dei dottori giuristi, originò poi l’Ordine degli avvocati (che difatti a Genova custodisce un interessante documentazione d’archivio del Collegio dei procuratori).

La “legge forense” del 1874 “professionalizzò” definitivamente, e secondo un unico regime giuridico, le due funzioni di patrocinio legale (avvocato e procuratore), che potevano cumularsi nella medesima persona, pur rimanendo in essere due albi distinti. La legge però non definiva i profili operativi delle due diverse attività, da tempo ormai coincidenti. Ancora fino a pochissimi anni fa il titolo per esercitare la professione legale, da conseguire con l’apposito esame presso le corti d’appello, è stato quello di procuratore, aggiungendosi poi per anzianità quello di avvocato.

Ancora, la caratura sociale del titolo dottorale è confermata dalla possibilità di attribuirlo in Antico regime, indipendentemente da qualsiasi verifica scientifica, dai Conti palatini.

In sintesi, in Antico regime e dopo la Restaurazione l’università formava il giurista ma il titolo accademico aveva conseguenze di tale rilievo da richiedere l’intervento di un’ulteriore istituzione pienamente coerente con la struttura socio-politica: il Collegio dei dottori giuristi – a propria volta necessariamente autorevole dal punto di vista scientifico e dunque in qualche modo esso stesso parte del sistema universitario – dottorava e sanciva con ciò l’avanzamento sociale di colui che acquisiva il titolo. Non rientrava nelle sue funzioni svolgere attività didattica, ma a testimonianza del suo effettivo coinvolgimento nella fase formativa del giurista va ricordato che si hanno notizie di insegnamenti giuridici presso il collegio dei dottori nella seconda metà del ’600 e poi nuovamente nei primi anni del ’700.

Nella Genova della Restaurazione, e in base alla legislazione subalpina, questa funzionalizzazione del collegio dei dottori all’attività universitaria (i collegi sono quattro, quante sono le facoltà, e collaborano al loro governo) si rafforza decisamente.

Quanto alla professione legale, il *Regolamento per le materie civili e criminali* del 1815 riserva il titolo X del I libro agli avvocati e quello succes-

sivo ai procuratori: per i primi non è previsto un collegio, per i secondi sì. Non si fa menzione di quale sia in concreto la loro rispettiva attività, salvo che per gli avvocati si menzionano “cedole e allegazioni”, che dovranno firmare e del cui contenuto saranno responsabili: questo sembra essere il loro precipuo impegno processuale, che non richiede – in quanto tale – uno specifico controllo corporativo. Degli avvocati si verificherà solo il titolo di studio (la patente di laurea) e la «fede d’essersi esercitato nella pratica legale, prima nello studio d’un qualche avvocato postulante, indi per un anno in quello dell’avvocato de’ poveri» ad opera del Senato, che rilascia un’apposita “licenza”.

Con regia patente del 1817 il re di Sardegna istituisce a Genova un “collegio dei procuratori” nella giurisdizione del Senato di Genova (collegi analoghi a quello genovese sono previsti anche a Chiavari, Finale, Novi, Savona e Sarzana), questo sì con un profilo esclusivamente professionale per cui i suoi membri dispongono della «privativa facoltà di esercitare in Genova le funzioni in tutte le cause civili e criminali in Senato, e innanzi a tutti gli altri tribunali ove è prescritto o è permesso alle parti di comparire per mezzo di Procuratori».

Insomma essi tutelano la parte in giudizio anche presso il magistrato supremo: più o meno esplicitamente la latitudine della loro attività era indefinita e comunque molto ampia. D’altronde i codici di procedura (penale del 1847 e civile del 1854) faranno praticamente esclusivo riferimento a questa figura professionale (in alcuni atti dovrà per altro comparire anche la sottoscrizione del “titolare”, cioè dell’avvocato come colui che risulta gerarchicamente sovraordinato nel patrocinio tecnico; nel *Regolamento* genovese del 1815 – lib. I, titolo XL, art. 11 – la sentenza deve essere notificata dal procuratore al suo “principale”).

Lasciando il Collegio e tornando all’Università in senso stretto, nel 1816 sono entrati nella facoltà di legge G. Marré (Gius commerciale) e Lorenzo Giovanni Battista Biale (Istituzioni canoniche) e nel 1820 sarà poi la volta degli avvocati Angelo Leveroni (supplente) e Filippo Matteo Bruzzo (Istituzioni civili), mentre Rolando Mangini prenderà la cattedra di Pandette per la morte sopravvenuta di Luca Solari.

Alla chiusura dell’anno accademico 1817-18 (lo riporta Arturo Codignola) Nicolò Grillo Cattaneo – che presiede l’Università – segnala al ministro Gian Carlo Brignole che

«...per la seconda volta i Signori professori Luca Solari e Gaetano Marré con ammirazione universale si sono ricusati di mettersi in piedi, a norma di quanto prescrive la civiltà

nell'atto di passaggio dell'Ecc.ma Deputazione, che in corpo si portava alla Chiesa. (...) La Facoltà di Legge, meno i due nominati professori, presenti solo per insultare, è sempre povera d'individui nelle pubbliche funzioni. Il professore Molini mai interviene, rare volte il signor professore Ardizzoni ».

È un clima di avversione assai diffuso: ancora Grillo Cattaneo segnala come gli avvocati genovesi chiamati a entrare nel « collegio della Facoltà di legge » abbiano inopinatamente rifiutato « la carica onorevole offerta da Sua Maestà ». Eppure sono state invitate figure di primo piano, e tra esse Cesare Parodi; l'unico ad accettare è stato Luigi Germi, per altro in seguito a un secondo tentativo, perché in precedenza avevano rifiutato anche Benedetto Perazzo, Pietro Merani, Giuseppe Gandolfo e Filippo Molfino. Grillo Cattaneo non può non individuare in ciò una netta opposizione del « ceto dei signori avvocati » e ritiene dunque opportuno per il momento non « azzardare più oltre » con altre nomine. D'altra parte proprio Marré nel 1821 si impegnerà come elemento pacificatore al fine di evitare tumulti studenteschi dopo l'inizio dei disordini nell'Università di Torino.

Se i giuristi-avvocati genovesi si dimostrano poco propensi ad adeguarsi al nuovo ordine in ambito universitario, non per questo rifiuteranno il coinvolgimento istituzionale, sia dopo il 1815, sia dopo il 1821.

I nomi dei membri del Senato di Genova, per rimanere ad esempio nell'ambito dei giuristi inseriti nei ranghi dell'amministrazione pubblica ligure, sono in buona parte quelli già attivi nell'ordine giudiziario del periodo della Repubblica ligure e dell'Impero. Così avviene in sostanza anche nella classe legale della locale università.

Molini, ormai sessantacinquenne, nella sua autopresentazione per lo stato nominativo dei professori del 1819, ricorda con orgoglio di insegnare Istituzioni civili « nella regia università di Genova », così come in passato ha fatto « tanto in detta sua patria estranea alla pubblica istruzione, quanto in detto stabilimento durante i diversi governi che si sono succeduti nel genovesato ».

Durante l'effimera parentesi della Repubblica di Genova del 1814, Nicolò Ardizzoni è stato tra coloro che sono stati incaricati di riformare il Codice civile e la Costituzione della Repubblica, portando probabilmente a termine il proprio lavoro (il testo non è disponibile), ma senza che poi – ad annessione avvenuta al Regno di Sardegna – vi sia modo di dargli applicazione. Quanto al suo impegno accademico, copre la cattedra di Gius pubblico commerciale e dal 1816 quella di Pandette.

Assai emblematiche di questo periodo abbiamo le sue lezioni (manoscritte in almeno due testimoni presso la Biblioteca universitaria di Genova e presso il CSB della Facoltà di Giurisprudenza di Genova). Redatte in latino per l'anno 1822-23 si presentano in forma di *Commentaria ad Pandectas* a partire dalla materia testamentaria. Alla dottrina di diritto comune sono accostate figure cardine della stagione pre-codificatrice settecentesca, come Pufendorf e Cocceius, e infine lo stesso *Code civil*.

L'involuzione appare evidente, anche se si tratta di un lavoro meglio elaborato di quanto non lo siano le analoghe opere dei suoi colleghi dell'ateneo genovese, come ad esempio quella di M.F. Bruzzo, *Institutionum civilium lectiones* (manoscritte in Biblioteca universitaria di Genova). Di Bruzzo – nato nel 1787, dottore dal 1816, e in cattedra su Istituzioni civili dal 1820 e su Pandette, succedendo allo scomparso Mangini, dal 1826 – sono anche disponibili delle corpose *praelectiones* ai *Digesta* (935 pagine in quarto, manoscritte, in CSB della Facoltà di Giurisprudenza di Genova). Si tratta in sostanza di un commento assai tradizionale ai primi ventisette libri dei *Digesta* (con qualche lacuna). Meno scontata è forse la prima parte, quella che in sostanza dovrebbe costituire il commento ai primi due titoli del primo libro dell'opera giustiniana (*De iustitia et iure* e *De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*). Si tratta di un tentativo, a tratti involuto e a tratti sbrigativo, di risistemare il problema dell'interpretazione giuridica alla luce della tradizione legislativa e scientifica europea, tenendo però anche conto della complessa situazione delle fonti giuridiche nella Liguria degli anni Venti del XIX secolo. In questo contesto, anzi, Bruzzo trova anche il modo di elencare, con alcune interessanti note illustrative, i personaggi di maggior spicco della cultura giuridica ligure dal Medioevo in poi.

Si tratta in quest'ultimo caso di un'operazione simile a quella, più ricca e articolata, che compie Giambattista Somis di Chiavrie proprio negli stessi anni con le *Illustrazioni* poste in appendice al suo celebre *Dello allegare nel foro i dottori* (Genova, 1823).

#### 6. Una specializzazione che si conferma: scienza giuridica ligure e diritto commerciale

Tra i giuristi di questa fase di passaggio, emblematico come Laberio non solo di un'ambiente locale ma di una cultura giuridica di portata europea, è il già più volte richiamato Gaetano Marré. Il suo insegnamento di lingua e

letteratura francese, assunto nel 1807, nel 1815 è stato trasformato in « letteratura generale antica e moderna »; finalmente nel 1816 gli è stata concessa la nomina a professore di Gius commerciale alla Facoltà di legge, e proprio all'impegno nel settore commercialistico si deve la sua fama di giurista.

Il suo *Corso di diritto commerciale* (Genova, 1822-23, in tre tomi) riproduce quanto “dettato” nella Regia Università di Genova, tradotto dal latino all'italiano. In sintonia con la cultura giuridica europea della codificazione, si tratta in larga parte di una trattazione che segue lo schema del *Code de commerce*, tradotto e mantenuto in vigore in Liguria anche dopo la Restaurazione. Marré risale comunque fino al diritto giustiniano e può utilmente attingere a un filone di scienza giuridica ligure che almeno da tre secoli è uno degli assi portanti della giurisprudenza commerciale continentale. Di questo filone egli è al momento ultimo e non indegno prosecutore, quando solo pochi anni prima anche Corvetto, attraverso la sua opera presso il Conseil d'État, ne ha marcata la presenza nella codificazione del diritto commerciale.

Come Laberio si colloca agli esordi della civilistica italiana « secondo l'ordine del codice », Marré è fra i primi trattatisti italiani del diritto commerciale codificato e dunque per questo Giovanni Carmignani, uno dei maggiori giuristi europei di questa fase, può definirlo il Pardessus (in assoluto fra le massime autorità del settore giuscommercialistico) italiano.

L'opera di Marré, che muore nel 1825, rimarrà anche in seguito un riferimento importante per la cultura giuridica italiana. Nel 1838 se ne avrà un'edizione fiorentina postuma e una seconda fiorentina nel 1840; nel 1855 uscirà a Napoli il *Corso di diritto commerciale secondo il codice di commercio francese dell'avvocato Gaetano Marré, prima ed. napoletana diligentemente riveduta e corretta su quella di Firenze, corredata di note e commenti dall'avvocato Luigi Parente*.

Laberio, Marré, Ardizzoni (muore nel 1832) – più “centrale” Corvetto – sono in definitiva tipici esponenti del mondo della pratica legale italiana, magari di origine provinciale e periferica (Laberio e Marré del medesimo entroterra chiavarese, Ardizzoni dell'estremo ponente ligure, con il quale aveva rapporti familiari anche il genovese Corvetto) ma ben inserita nel giro delle “capitali”, e coinvolta nella rapidissima evoluzione istituzionale rivoluzionaria, imperiale e della Restaurazione. Sono giuristi fortemente legati a quella novità culturale la cui affermazione ha coinciso con il loro rilancio professionale e scientifico: la codificazione.

La crisi della cultura giuridica ligure nella seconda metà del XVIII secolo era in definitiva in sintonia con un generale clima di “attesa”; in alcune aree della penisola, per altro, si era lavorato sul diritto penale e qui l’illuminismo giuridico italiano aveva dato i suoi frutti migliori. In questo settore – fatto salvo il lavoro di Carbonara edito a cura di Molini, e con limiti che ne inficiano una reale emblematicità – i giuristi genovesi appaiono muti. Insomma, il diritto criminale ha tradizionalmente rilievo secondario nelle aule universitarie, ma sembra non esserci nemmeno alcun dibattito culturale su un tema altrove assai in voga, in particolare in due aree limitrofe come la Lombardia e la Toscana.

Pare cioè che la cultura giuridica ligure aspetti solo il momento opportuno per rilanciarsi sui suoi temi tradizionali, quelli giuscommercialistici. Il “la” arriva dalla codificazione francese del 1807 e dal precoce lavoro di Marré (la civilistica, pur avendo a disposizione l’esempio di Laberio, in sostanza non decollerà fino al profilarsi di P.E. Bensa). Dunque proprio la codificazione rilancia il pensiero giuridico, anziché deprimerlo con il suo aprioristico legicentrismo. Anche dopo Marré i risultati migliori arriveranno dal lavoro sul diritto commerciale.

Va ancora fatto cenno al clima in cui Bruzzo e Marré lavorano alle loro opere (databili al 1822-1823). In seguito ai moti torinesi e all’eco ricevuta a Genova nel 1821 le due università vengono chiuse, e possono sostenere gli esami solo coloro che siano in grado di certificare la loro estraneità ai disordini. Quanto alle lezioni dell’anno 1821-1822, in corrispondenza di una chiusura dell’università che si protrarrà anche all’anno accademico successivo, la Deputazione agli studi provvede a istituire degli “studi privati” svolti da professori a ciò specificamente “autorizzati”, in sostanza quelli della facoltà più alcuni dottori di collegio (insegnano Istituzioni civili Bruzzo, Angelo Leveroni e Luigi Germi; Istituzioni canoniche Biale e Giuseppe Gandolfo; Pandette: Giuseppe Bontà, Ardizzoni e Rolando Mangini; Diritto commerciale: Marré e Cesare Parodi).

Riaperta l’università, la cattedra commercialistica torna a Marré che la tiene fino alla morte nel 1825, quando gli succede Leveroni, che però l’anno successivo passa a Istituzioni civili (cattedra lasciata libera da Bruzzo). È finalmente la volta di colui che, al momento priore del Collegio legale, già in precedenza ha affiancato in quell’insegnamento Marré: dal 1827 è professore di Diritto commerciale C. Parodi (1799-1870), che lo rimarrà fino al 1865 (già nel 1854 si dice in procinto di lasciare l’insegnamento, dopo avere

in precedenza abbandonato la professione). Proprio un regolamento del primo dicembre 1827 porta a due le annualità di diritto commerciale, per altro già previste in un precedente regio biglietto (22 febbraio 1820) che aveva identificato il “gius mercatorio” come «materia in ispecial modo necessaria a ben conoscersi in codesto ducato».

È questo un periodo tumultuoso, e gli studi superiori ne risentono: nel 1830, per timore di nuovi disordini, l'Università è nuovamente chiusa. Se ne riaprono i battenti solo nel 1835, e con un nuovo regolamento del 4 luglio 1844 (per l'Università di Torino si era intervenuti il 26 giugno) si riforma anche il piano di studi giuridico che prevede corsi di Istituzioni di diritto canonico e civile, Diritto canonico, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto penale e Procedura civile e Procedura criminale. Le lezioni, salvo quelle di istituzioni, vanno tenute in italiano.

Il successivo *Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza* del 16 luglio 1847 ha infine una ben più ampia portata innovatrice e ridisegna radicalmente il piano di studi dove tra il resto si segnala il ritorno del corso civilistico alla sua intitolazione del periodo imperiale, e l'accoglimento dei recenti portati della riflessione scientifica nel campo del diritto. A Genova, dunque, si insegnano adesso Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Diritto romano, Diritto ecclesiastico, Codice civile, Diritto commerciale, Elementi di economia sociale, Procedura civile criminale, Teoria delle prove in materia civile e criminale, Diritto penale, Principi razionali del diritto, Elementi di diritto pubblico. Per chi volesse intraprendere la professione di Notaio o Causidico, è previsto un insegnamento in più di «elementi del diritto civile patrio e della procedura civile e penale». Nel 1848 sono aggiunti gli insegnamenti di Diritto costituzionale pubblico e internazionale, e di Economia politica.

A Parodi vengono immediatamente affidati nel 1847 gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Elementi di economia sociale; il 20 gennaio 1849 è nominato Rettore.

In questi anni affina l'insieme del suo lavoro didattico, tanto che le sue *Lezioni di diritto commerciale* sono stampate a Genova tra il 1854 e il 1857 (anche se già nel 1840 ha inoltrato alla Deputazione agli studi la richiesta per «qualche sussidio alle spese occorsegli per la stampa del suo corso»). Anche in questo caso, pur inserendosi consapevolmente in un filone scientifico di grande tradizione proprio a Genova e non dimenticando i caposaldi della letteratura di diritto comune in campo mercantile, l'opzione culturale

è compiuta sotto il segno di una grande fiducia nello strumento legislativo acquisito da ultimo, quello codicistico, e nella letteratura giuridica francese che sui codici ha sviluppato la propria analisi. Secondo un'impronta assai tipica del periodo non manca il rinvio costante al diritto romano, considerato esplicitamente la matrice originaria che, auspicando Pothier, ha contribuito in modo determinante a plasmare la codificazione francese.

Quelli di Parodi continuano ad essere anni di grandi mutamenti dell'insegnamento universitario: la legge del 22 giugno 1857, che sarà poi in sostanza ripresa nella legge Casati del 13 novembre 1859, riordina l'amministrazione universitaria, e fissa nuovamente il piano di studi delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università al momento esistenti (Torino, Pavia, Genova e Cagliari). Gli insegnamenti sono adesso: Introduzione allo studio delle scienze giuridiche, Diritto romano, Diritto civile patrio, Diritto ecclesiastico, Diritto penale, Diritto commerciale, Diritto pubblico interno, Procedura civile e penale, Storia del diritto, Diritto costituzionale, Economia politica, Nozioni elementari di medicina legale.

L'Università di Genova – in particolare – subisce un pesante declassamento ad opera della legge Matteucci del 31 luglio 1862, venendo collocata tra quelle con categoria stipendiale inferiore. In questo contesto accademico Parodi è collocato a riposo proprio nel 1865, anno cruciale nella evoluzione della storia giuridica italiana; muore novantenne cinque anni dopo.

### 7. Tra legislazione francese e istituzioni sabaude: i periodici giuridici e la giurisprudenza

Dei modi in cui la cultura giuridica accompagna i mutamenti istituzionali, attraverso i suoi strumenti di analisi, dà buona testimonianza l'opera di Niccolò Gervasoni. Genovese (nasce nel 1794; morirà a Torino nel 1873) compie i suoi studi negli anni della *Académie impériale* e li conclude sotto la dominazione sabauda. È l'artefice di un'iniziativa che è appunto accessoria alle trasformazioni introdotte dopo il 1815 nell'ordinamento giudiziario con l'istituzione, come supremo magistrato, del Reale Senato di Genova. Si associa inizialmente a due giovani e brillanti giovani colleghi avvocati: Ludovico Casanova, di cui si dirà fra poco, e Francesco Magioncalda (Torriglia 1791-1861), già magistrato, di idee liberali, dopo i moti del 1821 avvocato e poi dal 1848 deputato al Parlamento subalpino e nuovamente magistrato. In effetti è però di Gervasoni (almeno dal 1828) la paternità della *Giurisprudenza dell'Ecc.mo R. Senato di Genova, ossia collezione delle sentenze pro-*

*nunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale* che viene edita a partire dal 1826.

È un'iniziativa che da un lato eredita la grande tradizione della decisionistica di Antico regime (quella collegata all'attività del "grandi tribunali"), dall'altra si collega alle importanti iniziative fiorite in Francia anche alla fine del XVIII secolo e poi dopo la codificazione.

Entrato in seguito in magistratura, nel 1859 Gervasoni viene posto a capo della commissione governativa per il codice di procedura civile (che entrerà effettivamente in vigore nel 1860 in un testo che ha per base il progetto da lui elaborato).

Il valore e il successo dell'iniziativa editoriale di Gervasoni ne fanno in seguito un modello anche per il suo collega avvocato Filippo Bettini (sono associati in alcuni patrocini e coautori delle relative allegazioni processuali).

Bettini (Genova 1803 - Genova 1869) personalmente molto vicino a Giuseppe Mazzini e ai fratelli Ruffini, avvocato, si identifica come un liberale moderato, se pure intensamente impegnato nell'attività giornalistica di stampo patriottico-letterario. Come contributo alla cultura giuridica va segnalata in particolare da parte sua la fondazione, in collaborazione con l'importante editore torinese Pomba, della «Giurisprudenza degli stati sardi» (concepita nel 1848, ma avviata effettivamente con l'annata 1850), che dal 1859 diventerà la «Giurisprudenza italiana». L'impresa di Bettini raccoglie il testimone della *Giurisprudenza del R. Senato di Genova*, le cui pubblicazioni sono appena cessate, e di altre analoghe iniziative piemontesi. Per altro proprio nel 1848 inizia ad essere pubblicato a Genova, ovviamente con minori ambizioni rispetto alla rivista del Bettini, il settimanale «Gazzetta dei tribunali».

Significativo è come un'iniziativa di questo genere sia possibile proprio per l'avvio nel regno sabauda dell'opera di codificazione (iniziata col Codice civile del 1837): prima una giurisprudenza era impossibile, essendovi solo «leggi viete, arbitrarie, mancanti ragion sufficiente intrinseca, non colligate a un principio», come recita la «idea dell'opera», pubblicata sulla prima annata della rivista e probabilmente composta dallo stesso Bettini (G.S. Pene Vidari, *Filippo Bettini*, pp. 102-103).

Genova, con l'iniziativa di Gervasoni, ha potuto vantare un tentativo fruttuoso anche per la conservazione, che nel Ducato è stata possibile a differenza di ciò che è avvenuto nel resto del Regno di Sardegna, dei codici civile e commerciale francesi. E infatti i contenuti delle osservazioni trasmesse dal Senato di Genova in occasione del lavoro di codificazione

« sono in molti casi decisamente più innovativi (...) rispetto a quelli espressi nelle osservazioni degli altri supremi magistrati del Regno » e inoltre « di una maggiore apertura alla più moderna cultura giuridica proveniente d'oltralpe fornisce poi una singolare testimonianza la giurisprudenza dello stesso Senato » (L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza*, pp. 5-6).

Il nuovo clima politico del 1848 ha fatto il resto (« ebbero diritti politici, fummo cittadini », insiste Bettini).

Apparentemente il lavoro di Bettini, e prima quello di Gervasoni, potrebbero esser visti come tentativi di imporre una linea evolutiva del diritto al di là del codice. In realtà la cultura giuridica si conferma in questa fase per la grande fiducia in questo strumento legislativo, e dunque anche la promozione dell'attività giurisprudenziale è tutta interna a questa tendenza:

« L'aspirazione savignyana di affidare alla scienza universitaria la guida del diritto contemporaneo era quindi rovesciata in ricerca empirica di un'unitarietà interpretativa raggiungibile attraverso la conoscenza positiva dell'operato dei giudici » (G.S. Pene Vidari, *Filippo Bettini*, p. 113).

Questo era coerente con quel medesimo atteggiamento empirico che aveva determinato la scienza giuridica ad impegnarsi nell'analisi del testo codicistico, seguendone da presso la scansione sistematica (il cosiddetto "commento" ai codici, normalmente assai più complesso di una semplice "esegesi"). Ancora, questa prevalenza dell'impostazione empirica faceva sì che il giurista avesse rilievo sociale e scientifico innanzi tutto come "avvocato", molto meno come "professore"; la produzione scientifica in senso stretto aveva non grandissima pregnanza, o quanto meno – anche per effetto diretto della codificazione stessa, del suo statuto teorico, che certo inibiva spinte esclusivamente "scientifiche" – il lavoro sul diritto positivo poteva essere compiuto con uguale dignità attraverso la sua utilizzazione forense o attraverso la sua elaborazione nelle adeguate sedi legislative. Era dunque naturale che la giurisprudenza – strumento per giudici e avvocati, ma poi anche per docenti – assumesse una funzione fondamentale. L'iniziativa del Bettini è destinata ad affermarsi con forza, e a rinsaldarsi dopo l'Unità nazionale; al momento della codificazione generale del 1865 ha lasciato da poco la sua creatura nelle mani di Domenico Giuriati, per poi morire quattro anni dopo.

Quanto alla « Gazzetta dei tribunali » va ricordato l'effettivo rilievo di questo periodico, che ha tra i collaboratori liguri Stefano Castagnola, e tra i

corrispondenti giuristi come Pasquale Stanislao Mancini e Karl Joseph Anton Mittermaier.

Nel 1885 inizia ad uscire il «Monitore delle leggi». Lo ha fondato Vittorio Wautrain Cavagnari, professore di Filosofia del diritto, autore de *L'ideale del diritto: studio di filosofia giuridica* (Genova, 1883), *Filosofia del diritto civile: i dati del diritto civile, persone fisiche e persone morali* (Genova, 1887), *Su la nozione e il metodo della Filosofia del diritto* (Genova, 1887) e *Le leggi dell'organizzazione sociale: elementi di filosofia del diritto ad uso degli studenti universitari* (Genova, 1890); è autore anche de *L'ordinamento delle facoltà giuridiche nelle nostre università* (Milano-Napoli, 1888) e nel 1890 pubblicherà a Firenze (seguiranno altre edizioni) gli *Elementi di scienza dell'amministrazione*.

Nel frattempo il «Monitore» cessa già nel 1888, anno in cui terminano le pubblicazioni anche «Eco di giurisprudenza», «Giurisprudenza commerciale italiana» e «Giurisprudenza genovese». Quello seguente sarà però l'anno di avvio della «Temi genovese» (che durerà, con un'oscillazione nel titolo dopo la fusione con «il Foro ligure» nel 1928, fino al 1965), diretta inizialmente da Tito Orsini, fondata tra gli altri da Enrico Bensa e alla quale collabora anche Francesco Berlingeri.

## 8. Dal diritto costituzionale all'autonomia del diritto internazionale

Apparentemente eccentrica rispetto al prevalente interesse dei giuristi liguri per il diritto commerciale (per altro uno dei suoi settori elettivi nel campo professionale) appare la figura di Ludovico Casanova, capofila di un filone giurpubblicistico che si dimostrerà di notevole rilievo.

Nato nel 1799, inizia il suo impegno accademico come professore di Istituzioni civili tra il 1837 e il 1843, la cattedra di maggior prestigio anche se un ambito disciplinare in definitiva a Genova negletto. Dopo aver lasciato temporaneamente l'insegnamento, probabilmente per l'ostilità politica degli ambienti locali più reazionari, nel 1848 copre la cattedra – appena istituita – di Diritto costituzionale pubblico e internazionale: da quel momento fornirà i suoi contributi scientifici migliori.

Speciale attenzione richiede per questa fase l'insegnamento internazionalistico. In questi anni è una figura di grande rilievo come il sassarese Pasquale Stanislao Mancini a farsi promotore della sua autonomia normativa, scientifica e didattica dal diritto pubblico generale. È lui, nel 1850, a far

istituire la cattedra e a insegnare per primo Diritto pubblico esterno e internazionale privato.

Quanto al contributo scientifico di Casanova, che muore nel 1853 dopo avere colto con competenza questa novità, postume vedranno la luce a cura di Cesare Cabella le sue lezioni *Del diritto internazionale* (Genova, 1858/59, in due volumi): ancora forte è prevedibilmente la componente giusnaturalistica, di fronte a un ottica più moderna, in quanto più attenta alle singole legislazioni nazionali, quale quella di Mancini, che per rifondare il diritto internazionale (in autonomia dal diritto naturale e piuttosto con maggiore attenzione per gli interessi della “comunità internazionale”) si ispira agli insegnamenti di Gian Domenico Romagnosi e Pellegrino Rossi.

Anche per Casanova, d'altronde, è la codificazione ad essere fattore determinante di progresso scientifico, nella sua specie particolare della “codificazione costituzionale” rappresentata dallo Statuto albertino. Subito dopo le lezioni internazionalistiche è edito il suo *Del diritto costituzionale* (Genova, 1859/60; Firenze, 1869, riveduto e corretto da Cesare Cabella e Giovanni Battista Cironi; Firenze, 1876, con introduzione e note di Emilio Brusa docente di Diritto internazionale e di Filosofia del diritto a Modena). Qui la sua visione, a forte impronta liberale, circa le funzioni delle carte costituzionali induce ad enfatizzare quella di garanzia dei diritti individuali, con un'attenzione speciale al tema – per altro classico nella cultura europea moderna riformata – del diritto di resistenza. Non dimenticata la vicenda inglese, la sua attenzione va innanzi tutto all'esperienza costituzionale francese; è comunque significativo che contrapponga il pensiero liberal-moderato di Giandomenico Romagnosi a quello – respinto – di Rousseau.

Con la sua opera incentrata sullo Statuto albertino Casanova si presenta come uno dei suoi primissimi commentatori, in contemporanea, se non addirittura anticipandolo, di colui che è considerato l'iniziatore della scienza del Diritto costituzionale italiano, Luigi Melegari. Casanova conferma come una cultura giuridica in definitiva periferica e così “avvocatesca” come quella genovese sotto la spinta delle grandi novità legislative esprima in più discipline dei precursori di fama nazionale. Solo la morte – intervenuta poco prima dell'Unità – non gli consentirà di «prendere quella parte attiva nell'opera di costruzione del nuovo ordinamento giuridico che (...) gli sarebbe diversamente, quasi certamente, spettata» (C. Storti Storchi, *Ludovico Casanova*, p. 93).

Sulla cattedra di Diritto costituzionale gli succede, per gli anni 1853-1866 Vito D'Ondes Reggio (1811). Palermitano, magistrato e parlamentare,

è esule dopo la rivoluzione siciliana del 1848 e arriva a Genova dopo un soggiorno a Torino. Qui ha pubblicato i *Discorsi sulle presenti rivoluzioni in Europa* nel 1850 e nel 1852 Cavour lo ha incaricato di tradurre la *Storia costituzionale d'Inghilterra* di D. Hallman cui antepone un proprio *Discorso sul reggimento politico in Europa dalla conquista barbarica allo stabilimento della feudalità*. A Genova pubblica nel 1857 *Introduzione ai principi delle umane società: opera da servire di prolegomeni al commento dello statuto sardo* con cui completa il suo riposizionamento politico: i moti italiani ed europei si sono rivelati vani, ed è dunque opportuno lasciar da parte la prospettiva rivoluzionaria e guardare invece con fiducia al Regno di Sardegna che sotto la dinastia sabauda è di fatto l'unico punto di riferimento costituzionale europeo. Per altro si segnala già nel periodo genovese come difensore della chiesa cattolica contro gli attacchi del governo sabauda, ed infatti, parlamentare dal 1861 impegnato proprio sul fronte della politica ecclesiastica, si dimette nel 1870 dopo l'ingresso delle truppe italiane a Roma. In seguito assumerà posizioni fortemente critiche del cattolicesimo liberale schierandosi in linea con il cattolicesimo intransigente, ma ormai fuori da Genova (muore nel 1885).

Va ricordato, nel medesimo ambito disciplinare, un ligure con una vicenda personale che non si sviluppa nella terra d'origine: è il savonese Giuseppe Saredo (1832-1902). Pur sprovvisto di laurea, nel 1860 è nominato per decreto ministeriale professore straordinario di Diritto pubblico e costituzionale e di Diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Sassari. L'anno dopo è chiamato a insegnare Filosofia del diritto nell'Università di Parma, dove pubblica, tra il 1862 e il 1863 i *Principi di diritto costituzionale*. Ordinario dal 1862, insegna anche Diritto internazionale pubblico e privato, e Diritto marittimo. Nel 1866 passa ad insegnare Codice civile a Siena e pubblica in seguito il *Trattato di diritto civile italiano* (Firenze, 1869). Nel 1870 ha modo di ritornare agli insegnamenti che gli sono più congeniali ed è chiamato alla Facoltà giuridica della Sapienza romana sulle cattedre di Diritto pubblico internazionale e Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto (insegnerà anche Diritto processuale civile, e pubblicherà a Firenze, tra il 1873 e il 1876 le *Istituzioni di procedura civile*). Passa al Consiglio di Stato nel 1879. Fra gli artefici del *Digesto* edito dal 1884 dalla UTE di Torino, diventato senatore e quindi presidente di sezione al Consiglio di Stato, non rientrerà più all'Università, ma tra il 1889 e il 1898 pubblicherà i sette volumi de *La nuova legge sulla amministrazione comunale e provinciale commentata con la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza*.

A Genova, dopo l'insegnamento di D'Ondes Reggio, la Cattedra di Diritto costituzionale e amministrativo è affidata nel periodo 1867-1871 a Fabio Accame (1812-1875), autore in precedenza di opere di taglio precipuamente amministrativistico (*Del diritto comunale*, Genova, 1853; *Della espropriazione in causa di pubblica utilità*, Genova, 1853; *Dell'imposta sulle professioni, arti liberali e sull'industria e commercio*, in «Gazzetta dei tribunali», IV, 1852, n. 53).

Copre in seguito il medesimo insegnamento Giovanni Maurizio (1817-1894), anche dopo lo sdoppiamento tra Diritto costituzionale e Diritto amministrativo avvenuto con l'anno 1876-77. Di lui, collaboratore e condirettore della «Gazzetta dei tribunali», sono rimaste delle lezioni manoscritte (in CSB della Facoltà di Giurisprudenza di Genova).

Per chiudere lo sviluppo del filone pubblicistico, dal 1894 al 1930 sarà professore Giacomo Grasso (pubblica tra il resto i *Principi di diritto internazionale pubblico e privato*, Firenze 1899 e *La costituzione degli Stati Uniti dell'America settentrionale*, Firenze 1894).

#### 9. *Diritto commerciale, diritto internazionale, diritto marittimo: avvocati, parlamentari e professori nella seconda metà del XIX secolo*

Figlio di una sorella di Cesare Parodi e curatore delle opere di Casanova, nonché suo biografo, è Cesare Cabella (Genova 1807 - Genova 1888). Legato in anni giovanili ad ambienti mazziniani, costretto a spostarsi in Sicilia entra in contatto con alcuni dei maggiori giuristi del suo tempo come Francesco Ferrara e poi, a Napoli, Pasquale Stanislao Mancini. Dopo il 1848 viene eletto deputato per le prime tre legislature e partecipa alle commissioni per la revisione del Codice civile, per l'unificazione legislativa, per il Codice di commercio. Nel 1862 inizia la carriera universitaria a Genova come professore di Diritto civile (una redazione manoscritta delle sue lezioni in CSB della Facoltà di Giurisprudenza), per assumere in seguito la carica di rettore e poi ritornare all'attività politica a livello nazionale. Nel 1870 è nominato senatore e sarà membro della commissione per il nuovo Codice di commercio.

Dallo studio professionale di Casanova proviene Antonio Caveri. Nato nel 1811 a Genova, sarà «attivo in ogni ramo della vita pubblica della sua città: consigliere comunale per ventidue anni (dal 1848 al 1870), sindaco, anche se solo per pochi mesi, professore della facoltà di legge; negli ultimi anni della sua vita ottiene anche l'incarico di Rettore» (S. Cresci, *Politica*,

*attività forense e accademia*). Inizia con l'attività forense specializzandosi nel diritto commerciale, un interesse professionale che lo porta all'inizio degli anni Quaranta a scambiare un intenso carteggio, sui temi giuscommercialistici più dibattuti, con il giurista tedesco Karl Joseph Anton Mittermaier. Nel 1847 ottiene la cattedra di Principi razionali del diritto che a Genova è stata appena istituita sull'onda di un crescente interesse per la prospettiva storica e teorico-filosofica, e che si concretizzerà, dopo l'Unità, con il definitivo affermarsi degli insegnamenti di Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche. Nel 1856, soppressa la cattedra di Principi, assume quella di Storia del diritto. Il suo impegno parlamentare a partire dal 1848 lo spingerà nei dibattiti sull'unificazione legislativa e sulla riforma dell'istruzione.

Il gran fervore dei più brillanti avvocati liguri del XIX secolo per l'editoria periodica, quantomeno a partire dal Marré animatore di fogli "giacobini" negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione, colpisce da subito anche il giovane Caveri. Si è già detto del modo particolare in cui la cultura giuridica ligure dia una contributo in questo senso; a merito di Caveri va l'ideazione e la realizzazione della « Giurisprudenza commerciale italiana » a partire dal 1860. In questo caso la giurisprudenza (anche quella straniera) è vista come lo strumento per restituire al diritto commerciale unità e universalità, suoi elementi storicamente caratterizzanti.

A metà del secolo, insomma, a Genova docenti e/o avvocati incominciano a maneggiare il diritto internazionale (via via emancipato dalla sua matrice giusnaturalistica e dalla sua dipendenza disciplinare giuspubblicistica) in collegamento al diritto commerciale, lavorando anche alla cura specifica di un settore storicamente assai caro (e con ambizioni di autonomia legislativa nel sistema della codificazione già dal 1807), quello del diritto marittimo (a sua volta complesso per la diversa conformazione a seconda che lo si valuti come « diritto del commercio marittimo », o come « diritto della navigazione » e « diritto portuale »).

Casanova è sicuramente figura di cerniera, ma lo sono ancor più i suoi "allievi" Cabella e Caveri. Hanno la ventura di muoversi negli anni Quaranta e Cinquanta dell'Ottocento, durante i quali la città gode di un notevole rilancio economico, che suscita nuove necessità operative ma sollecita anche rinnovate esigenze culturali con nette aperture europee. L'impianto codicistico, irrinunciabile nel suo complesso, incomincia ad essere oggetto di critiche serie nei suoi "anelli deboli", tra i quali va annoverata innanzi tutto la materia commercialistica.

Le soluzioni appaiono forse datate, come la difesa strenua dei tribunali di commercio, dove si possa liberamente formare una normativa più adeguata per via giurisprudenziale (è la convinzione che muove Caveri). Rimane il fatto che affiora chiaramente anche a Genova quel dibattito giuridico di portata europea al quale i giuristi liguri non hanno evidentemente mai cessato di dare un contributo effettivo.

Lo conferma l'apporto che essi daranno all'evoluzione legislativa italiana: nel 1865 Caveri è chiamato a presiedere la commissione speciale per la revisione del Codice di commercio degli stati sardi (del 1842), commissione dove prendono posto alcuni dei migliori esponenti della cultura giuridica ligure, come Gervasoni, Cabella, Tito Orsini (professore di Diritto civile) e Gerolamo Boccardo.

Quest'ultimo (1829-1904), professore di Economia politica dal 1860 e figura eminente del pensiero economico, ha svolto la sua attività politica nel 1848 anche a fianco di C. Cabella (presidente del Circolo nazionale) per poi laurearsi in legge nel 1849; inizia a fare l'avvocato, ma i suoi terreni sono sempre più quello politico e quello della scienza economica. Nella sua vastissima ed eclettica produzione vanno qui segnalati i suoi *Manuale di diritto commerciale* (Torino, 1862) e *Manuale di diritto amministrativo* (Torino, 1863).

Nel 1869 Caveri è nuovamente chiamato a presiedere una commissione per il nuovo Codice di commercio, promossa da Mancini vista la necessità di procedere a una nuova fase di unificazione legislativa dopo la recente annessione delle province venete. La contrapposizione maggiore, come già avvenuto nel 1865, è proprio con il giurista sardo propenso a modifiche legislative radicali, mentre più limitate sono in genere quelle accette a Caveri (e già non era stata radicale la revisione con cui si era giunti al codice del 1865). Nel 1870, a lavori ancora in corso, Caveri muore: la commissione è integrata con l'ingresso – tra gli altri – di Cabella. Anch'egli ha modo di scontrarsi col Mancini, in particolare sul tema centrale degli “atti unilateralmente commerciali”, in nome della tradizione giuscommercialistica e contro l'adozione di modelli normativi più moderni desunti dal codice germanico del 1861.

Emblematicamente, e accomunato nella considerazione generale al suo predecessore, Cabella aveva potuto prevalere perché si era mosso con un'auto-revolezza che gli spettava «per militanza politica (era stato mazziniano negli anni della vigilia), per aver fatto parte della commissione del '65, e soprattutto

per la larga esperienza della vita commerciale, acquisita nella sua Genova » (A. Padoa Schioppa, *La genesi del codice di commercio del 1882*, p. 165).

Noto soprattutto per il suo impegno politico è Stefano Castagnola (Chiavari 1825 - Genova 1891); laureato a Genova nel 1847, l'anno dopo partecipa attivamente ai moti rivoluzionari recandosi volontario in Lombardia, ed è parte in seguito del fronte mazziniano. Deputato nel 1857 si schiera con la Sinistra della camera subalpina. Dopo un periodo di interruzione, sarà confermato alla Camera dal 1861 al 1876. Dal 1869 al 1873 è ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, con l'*interim* alla marina tra il 1869 e il 1870. Senatore nel 1889, è sindaco di Genova dal 1888 al 1891.

Il suo contributo alla riflessione giuridica (a parte il volume *L'enfiteusi*, Roma 1878) è nei filoni che si sono identificati come tipici per i giuristi liguri, sempre sulla scia di Casanova: il diritto commerciale e marittimo (*Sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie generali*, Firenze 1870; *La legislazione della società commerciali* in « Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio », 1871; *Italia e Francia e la convenzione di navigazione*, Torino 1887) e il diritto pubblico, con particolare riguardo ai rapporti Stato-Chiesa (*Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, Torino 1882; *La riforma del Senato*, Torino 1885).

Quanto al Diritto marittimo come disciplina accademica, la legge Casati non gli ha conferito rango autonomo nelle facoltà giuridiche, quando per Genova si tratta di un settore di speciale rilievo tanto che un insegnamento di questo genere viene comunque impartito nella seconda metà del XIX secolo presso la Scuola superiore navale e poi presso la Scuola superiore di commercio.

Ecco dunque che un primo nome da fare, tra i protagonisti dell'emersione definitiva di questo settore, è quello di un personaggio che svolgerà la propria vita al di fuori della aule universitarie, Paolo Boselli (in realtà sarà anche docente universitario, ma solo per un periodo breve nei primi anni Settanta, a Roma, e sulla cattedra di Scienza della finanza). Nato nel 1838 a Savona, studia presso la facoltà giuridica torinese dove ha il privilegio di assistere alle lezioni di alcuni dei migliori giuristi del suo tempo (L.A. Melegari, F. Ferrara, P. S. Mancini, M. Pescatore, A. Scialoja). Negli anni successivi alla laurea inizia una rapida carriera nei ranghi dell'amministrazione (inizialmente è auditore al Consiglio di Stato), ma si dedica con sempre maggior impegno all'attività politica. Vicino a Quintino Sella e ai settori della destra, viene inserito in diverse commissioni governative, e a Destra si schiera

quando inizia il suo intenso impegno parlamentare nel 1870. Fra i temi cui dedica la sua attività di deputato vi è proprio lo sviluppo della marina mercantile e della cantieristica, nonché in genere i rapporti e il diritto internazionale. Segretario della commissione relatrice sul Codice di commercio (cui già avevano atteso Caveri e Cabella), nel 1882 si esprime a favore della autonomizzazione della normativa marittimistica da quella commercialistica generale, inserendosi in un dibattito che risale alla fase preparatoria del *Code de commerce* del 1807 (in cui si era alla fine deciso di inserire anche la materia marittimistica).

Nel 1885 Boselli è relatore alla camera della legge sulla marina mercantile, e in occasione del Congresso internazionale di diritto commerciale marittimo di Anversa pubblica la sua opera più nota, *Le droit maritime en Italie*. Nel 1888 Crispi gli affida il Ministero della Pubblica istruzione; nel 1893 sarebbe stato, come in precedenza Castagnola, ministro dell'Agricoltura, industria e commercio. Dopo la guerra il suo percorso politico lo porterà verso il nazionalismo e il fascismo, diventando senatore nel 1921; muore nel 1932.

Finalmente nel 1889/90 un tale insegnamento è previsto anche presso la facoltà giuridica, ed è coperto da Enrico Bensa e Francesco Berlingeri.

Enrico Bensa (1848-1931) in precedenza ha già insegnato Diritto commerciale e marittimo nel Regio istituto superiore di studi economici e commerciali. La sua fama si consoliderà soprattutto per gli studi di storia giuridica, rivolti sempre alla specifica area commercialistico-marittimistica. Nella sua vasta produzione va segnalato, fra i primissimi contributi, *Il contratto di assicurazione nel Medioevo* (Genova, 1884) che gli varrà anche una traduzione in francese (il Bensa polemizza in queste pagine con A. Dejardins e L. Goldschmidt). Anche lui sarà impegnato nell'opera di revisione del codice di commercio come membro delle relative commissioni del 1893, 1904 e 1925.

Francesco Berlingeri nato nel 1857 a Spotorno, in provincia di Savona, ha mosso i primi passi sul « *Monitore delle leggi* » e ha pubblicato *Delle avarie e della contribuzione nelle avarie comuni. Dottrina, legislazione e diritto comparato* (Torino, 1888). Nel 1899 inizia la pubblicazione de « *Il diritto marittimo. Rassegna mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione italiana e straniera* », che vanterà collaboratori di primissimo piano, dai «locali» Enrico Bensa e Ulisse Manara, alle grandi personalità come Alberto Marghieri e soprattutto Cesare Vivante, che nel '93 avvierà la pubblicazione del suo *Trattato di diritto commerciale*, « per la storia della scienza giuridica uno

degli eventi più rilevanti degli anni Novanta » (P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, p. 51). Berlingeri morirà nel 1939.

Ulisse Manara, titolare dell'insegnamento di Diritto commerciale, tra il 1892 e il 1894, insegnerà anche Diritto ferroviario e marittimo. Dal 1894 si avranno corsi di Diritto commerciale marittimo tenuti da Umberto Pipia e Carlo Manenti.

#### 10. *Dai codici alla pandettistica: una scienza giuridica "italiana" ed "europea"*

Allievo di Cabella (ne comporrà una *Biografia e commemorazione* nell'*Annuario della Regia università di Genova*, 1889-1890) è Paolo Emilio Bensa.

Di Bensa (nato a Genova nel 1858, da Maurizio nato a Porto Maurizio nel 1813, docente di Diritto e procedura penale) si ricorda soprattutto la traduzione e commento, realizzata insieme a Carlo Fadda e proseguita da Pietro Bonfante, del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernard Windscheid (*Diritto delle Pandette*, Torino 1902-1904).

Carlo Fadda (Cagliari 1853 - Roma 1931) insegna a Genova dal 1882 al 1895, impegno didattico di cui sono testimonianza due volumi manoscritti delle sue lezioni (*Delle obbligazioni*, 1885-86, e *Dei legati*, 1886-87, conservate in CSB della Facoltà di Giurisprudenza; in seguito pubblicherà a Napoli *La teoria del negozio giuridico con cenni preliminari sul fatto giuridico in genere. Lezioni di diritto romano a. a. 1897-98*, e *Concetti fondamentali del diritto romano*, parte prima, nel 1900).

Bensa ha iniziato con l'insegnamento di Contabilità dello Stato, per poi passare alla cattedra di Introduzione alle scienze giuridiche e di Istituzioni di diritto civile (alla Facoltà di giurisprudenza); nel 1889 ha l'incarico di Diritto civile di cui diverrà titolare nel 1898. Le sue tendenze "sistematiche" si palesano già nelle prime opere (*Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano. Introduzione parte generale*, Torino 1897; *Delle servitù prediali*, Siena 1899).

Ma è il lavoro su Windscheid (di cui Bensa ha seguito le lezioni in Germania alla fine degli anni '70) ad essere effettivamente "un contributo e un punto di arrivo decisivo nella elaborazione scientifica del diritto italiano" (P. Craveri, *Bensa Paolo Emilio*, p. 577).

Si trattava di una prospettiva nuova, volta a superare quella esclusivamente codicistica in una terra, quella ligure, dove la codificazione napoleonica aveva avuto speciale fortuna, applicativa e scientifica, ed invece non

molto fiorente era stata a conti fatti la scienza romanistica. In questo ambiente apparentemente sfavorevole, si recepiamo (con un certo ritardo, per vero) gli insegnamenti di Savigny e Puchta, il metodo storico secondo cui era necessario ricercare nel diritto romano la guida interpretativa ed applicativa del diritto civile vigente, le fonti (in realtà maneggiate con forzature talvolta evidentissime) per introdurre al suo interno elementi di innovazione. L'elaborazione sul "diritto romano attuale", aveva trovato un'esposizione definitiva nel lavoro portato a termine nel 1862 da Windscheid, che di lì a poco, anche per il grande successo della sua opera, avrebbe presieduto la commissione per redigere quel capitale caposaldo legislativo che sarebbe stato il Codice civile tedesco.

L'opera di Bensa e Fadda si diffonde largamente nella scienza giuridica italiana, « manifesto del pandettismo civilistico in Italia e breviario per ogni civilista, forse, per ogni giurista »; il merito dei due è di aver corredato il testo tradotto del Windscheid con « un cospicuo apparato di note, una riflessione in cui i risultati delle analisi pandettistiche venivano dialetticamente comparati con l'esperienza legislativa e scientifica di un paese a diritto codificato » (P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, p. 43).

I concetti elaborati erano nuovi, ma i modelli venivano cercati nelle fonti giustiniane, secondo un metodo di attualizzazione del diritto romano che ha tutt'ora una certa fortuna. Ma proprio all'interno della romanistica, e molto autorevolmente, si sottolinea pure che

« a Bensa, come a tutta la Pandettistica, deve essere riconosciuto il merito d'aver creato il diritto moderno e, viceversa, il demerito d'averlo chiamato diritto romano. Quest'ultimo va lasciato alla sua storia e studiato nella sua storia » (F. De Marini Avonzo, *Paolo Emilio Bensa*, p. 241).

Ad ogni modo Bensa è uno dei pochissimi giuristi genovesi ad assurgere a un ruolo di così grande rilievo nel complesso della scienza giuridica europea, e sicuramente può essere considerato un importante punto di arrivo nella "storia" che si tenta di sintetizzare in queste pagine.

Senatore dal 1908, dopo avere aderito al Fascismo si spenge nel 1928.

Di fatto lungo l'Ottocento sono « i giuristi e la loro cultura tecnica a tenere Genova e la Liguria all'altezza delle più avanzate elaborazioni italiane ed europee » (V. Piergiovanni). Si tratta di grandi avvocati, tutti per lo più impegnati nel settore commercial-marittimistico. Sono cioè giuristi assai sensibili alle esigenze della prassi, abituati da secoli a lavorare – in un conte-

sto politico istituzionale votato alla “difesa della legalità” – con il diritto “codificato” negli statuti, ai quali tra Cinque e Settecento proprio gli avvocati genovesi hanno dedicato importanti opere di analisi.

Ecco che la componente “pratico-applicativa” (si vedano le considerazioni di V. Piergiovanni nelle pagine che precedono) ha nella cultura giuridica una determinante funzione di progresso, specialmente nell’esperienza ligure dove proprio la particolare realtà socio-economica, e la conseguente specializzazione professionale degli avvocati, consentono anche ai pratici (innanzi tutto avvocati, anche quando fanno i professori) di svolgere un ruolo di primo piano.

Il codice moderno vuole semplificare le situazioni inutilmente complesse e dare certezza agli operatori del diritto, soprattutto a quelli che, operando in un contesto economico ad impronta mercantile, devono garantire ai clienti rapidità di intervento. I liguri, più di altri, si fanno trovare pronti di fronte a questa novità, e di fatto si presentano come precursori nell’opera di analisi di questo nuovo dato legislativo.

La pandettistica in definitiva arriverà in un momento conclusivo, quando ormai – assestatosi il sistema nel suo complesso – sarà possibile lasciare la dimensione legislativa per avvicinarsi a quella più propriamente “scientifica”: ai commenti ai codici l’avvocato colto incomincia ad accostare nella sua biblioteca le opere della dottrina germanica, anche per le suggestioni *scientifiques* che vengono dalla stessa Francia di fine secolo. È probabilmente in questo momento – e allora concludere con P. E. Bensa ha un effettivo senso – che è possibile enucleare con maggiore chiarezza il concetto di “scienza giuridica” dal più ampio contesto della “cultura giuridica”.

Intendiamo per scienza giuridica «una riflessione autenticamente scientifica sul diritto», portata innanzi da «coloro che sono professionalmente degli scienziati del diritto, che la professano cioè come ricercatori e come maestri in quel naturale laboratorio scientifico costituito dalla Università» (P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, p. 1).

Avanzando nella seconda metà del secolo XIX anche a Genova si iniziano a consolidare fattori di questo genere, che peraltro si erano già manifestati subito dopo la codificazione. Dopo le anticipazioni di Laberio e Marré, le figure di rilievo incominciano ad infittirsi in un *continuum* sempre più saldamente collocato all’interno di quella che dopo l’Unità può essere definita chiaramente come “scienza giuridica italiana”. Lo Statuto albertino, prima, e poi la codificazione generale del 1865 hanno determinato «un fatto

corale e una scuola giuridica italiana con un suo specifico timbro di voce [che] si affaccia nel grande palcoscenico europeo » (P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, p. 3). La scienza, oltre che la cultura giuridica ligure nel suo complesso, è pienamente interna a questo movimento, e conferisce un proprio contributo effettivo.

Per il periodo successivo, inoltrandosi nel secolo appena trascorso, lo storico può trasmettere solo alcune minime suggestioni.

Fra tutte, si può osservare come probabilmente è nella fase a cavallo della seconda guerra mondiale che si determina una più chiara distinzione tra dimensione accademica e dimensione professionale (una distinzione che comunque per il mondo del diritto non può, né deve, essere mai netta). Da una parte si apre la prospettiva dei grandi avvocati – identificabili soprattutto nel penale, ma poi via via nel civile, nel commerciale internazionale, nell'amministrativo – dei quali solo alcuni sono anche professori universitari; dall'altra quella degli scienziati del diritto, frequentemente avvocati, ma talvolta anche impegnati in modo esclusivo nell'insegnamento e nella ricerca, senza per questo perdere sensibilità nei confronti del diritto positivo e dell'esperienza giuridica contemporanea nel suo complesso.

E anche perché esemplare di questa sensibilità ampia e intensa, è opportuno qui fare soltanto un nome, proprio per il ruolo che ha avuto nella fondazione stessa del concetto di “cultura giuridica”, quello di Giovanni Tarello, uno dei più significativi uomini di cultura del '900 a Genova, scomparso nel 1987. Il suo impegno di docente e studioso ha certo ben compendiate quelle caratteristiche che determinano la reale dimensione culturale del giurista, « giurista tarellianamente inteso: e dunque giurista positivo, storico, sociologo e filosofo ad un tempo » (P. Chiassoni). Compendio non poi così raro nell'ambiente ligure contemporaneo.

Ad ogni modo, la storia della cultura giuridica di questa fase richiede ancora un debito periodo di decantazione per essere affrontata, e al di là di una generica – e comunque opinabile – annotazione è impossibile proseguire.

### *Nota bibliografica*

*Giuristi Liguri dell'Ottocento*, Atti del convegno, Genova 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova 2001 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Collana Studi e Ricerche, XXI); P. ALBA, *L'insegnamento del diritto commerciale a Genova: Cesare Parodi (1779-1870)*, Università degli studi di Genova, Tesi di laurea (rel. V. Piergiovanni), a.a. 1993-94; *L'archivio storico dell'Università di Genova*, a cura di R. SAVELLI, Genova 1993 (Fonti e Studi per la sto-

ria dell'Università di Genova, 1; anche in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIII); G. ASSERETO, *Corvetto Emanuele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIX, Roma 1983, pp. 817-824; U. BALDINI, *D'Ondes Reggio Vito*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLI, Roma 1992, pp. 85-92; E. BENSA, *Il Collegio dei Giurisperiti di Genova*, Genova 1897; A. BENVENUTO VIALETTO - G. ANCONA, *Boccardo Gerolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XI, Roma 1969, pp. 48-52; L. BULFERETTI - C. COSTANTINI, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861)*, Milano 1966; F.P. CASAVOLA, *Maria Pellegrina Amoretti*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVIII/2 (1998), pp. 307-315; P. CHIASSONI, *Giovanni Tarello: un "avvocato genovese" sopra un cavallo di battaglia impetuoso e fiero*, in «La Casana», XLVI/1 (2004), pp. 21-27; A. CLAVARINO, *Annali della Repubblica Ligure dall'anno 1797 a tutto l'anno 1805*, Genova, 1852-53; A. CODIGNOLA, *La giovinezza di G. Mazzini*, Firenze 1926; P. CRAVERI, *Bensa Enrico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma 1966, pp. 575-576; ID., *Bensa Paolo Emilio*, *Ibidem*, pp. 576-588; S. CRESCI, *Politica, attività forense e accademia: Antonio Caveri (1811-1870)*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», in corso di stampa; M. DA PASSANO, *Il processo di costituzionalizzazione nella Repubblica ligure (1797-1799)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, raccolti da G. Tarello, III/1, Bologna 1973, pp. 79-260; ID., *La questione costituzionale nella Repubblica ligure (1800-1802)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del Diritto, III, Firenze 1977, pp. 1374-1407; ID., *Dalla democrazia direttoriale all'oligarchia senatoria: le vicende costituzionali della Repubblica ligure*, in «Studi settecenteschi», 17 (1997), numero speciale in onore di S. Rotta, pp. 287-334; G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi a Genova nella seconda metà del Settecento*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXI (1986-87), pp. 487-599; F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928), tra Digesto e codice civile*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento cit.*, pp. 227-241; G. DE NERVO, *Le Comte Corvetto, ministre secrétaire d'État des finances sous le Roi Louis XVIII, sa vie, son temps, son ministère*, Paris 1869; B. DI PORTO, *Bettini Filippo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, IX, Roma 1967, pp. 749-751; R. FERRANTE, *Il "Governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXII (1989) pp. 181-299; ID., *L'Académie di Genova attraverso i rapporti degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici*, in *Le università minori in Europa (secoli XV - XIX)*, Convegno internazionale di studi, Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1997, Atti a cura di G.P. BRIZZI e J. VERGER, Soveria Mannelli 1998, pp. 509-531; ID., *Ambrogio Laberio e i suoi Razionali sopra il Codice Napoleone (1808)*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento cit.*, pp. 161-186; ID., *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano 2002; ID., *Università e cultura giuridica in Liguria tra Rivoluzione e Impero*, Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/2, Fonti e studi per la Storia dell'Università di Genova, 4); M. FORTUNATI, *Francesco Berlingeri (1857-1939) e la prima scienza marittimistica genovese*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento cit.*, pp. 141-152; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000; L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova, continuata fino a' di nostri per E. Celesia*, I e II, Genova 1861-1867; G. ISOLERI, *L'istituzione di una camera di commercio a Genova nel dibattito politico dal 1789 al 1797*, Genova 1987; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano 1969 (ma il saggio è del 1928), pp. 23-32; P. MAROTTOLI, *Fadda Carlo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLIV, Roma 1994, pp. 128-132; G. MONSAGRATI, *Cabella*

Cesare, *Ibidem*, XV, Roma 1972, pp. 683-686; G.S. PENE VIDARI, *Filippo Bettini (1803-1869) e la sua Raccolta di giurisprudenza*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 95-124; B. MONTALE, *Stefano Castagnola (1825-1891): dall'impegno politico alla cattedra universitaria*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 213-226; A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del codice di commercio del 1882*, in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 157-203; V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origine della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una bibliografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2 (1979), pp. 289-327; ID., *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova 1981; ID., *Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/2 (2001), pp. 193-216; ID., *Giovanni Maurizio (1817-1894): le Lezioni di diritto commerciale*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 125-140; F. POGGI, *Marrè Gaetano*, in *Dizionario del Risorgimento nazionale*, Torino 1933, III, pp. 504-505; L. RAVA, *Gaetano Marrè (1772-1845)*. “Politico, letterato, giurista” e il suo trattato di diritto commerciale in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, II, Roma 1931, pp. 113-124; G. REBUFFA, *Casanova Ludovico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 170-171; ID., *Castagnola Stefano, Ibidem*, pp. 546-548; F. RIDELLA, *La vita e i tempi di Cesare Cabella*, Genova 1923 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», serie del Risorgimento, I); R. ROMANELLI, *Boselli Paolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 241-251; M. ROMEO MORISANI, *Gli avvocati genovesi dell'Ottocento fra politica, professione forense e attività scientifica*, in *Le eredità della Liguria. Viaggio nell'Ottocento attraverso i documenti fiscali*, Genova 2004; S. ROTTA, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in «Il movimento operaio e socialista in Liguria», VII (1961), pp. 205-284; M. RUINI, *Luigi Corvetto genovese ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)*, Bari 1929; L. SINISI, *Le origini dell'insegnamento penalistico a Genova. Dalla (Lettura criminale) del Collegio notarile alla cattedra della pubblica Università (1742-1803)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVIII/2 (1998), pp. 337-375; ID., *Les origines du Royal Sénat de Gênes (1814-1815)*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 151-179; ID., *Niccolò Gervasoni (1794-1873) avvocato, arrêstiste e magistrato, fra Restaurazione e Unità*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 23-52; ID., *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002; ID., *Cultura penalistica a Genova: Ignazio Gaetano Carbonara e le sue Institutiones criminales*, in *Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria*, Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, in corso di stampa; ID., *Un grande giurista savonese quasi dimenticato: Giuseppe Saredo (1832)*, Savona, Società savonese di storia patria, in corso di stampa; M. SPINOLA, *Studio intorno la vita politica del Conte Luigi Corvetto*, Genova 1870; C. STORTI STORCHI, *Ludovico Casanova (1799-1853) e le sue lezioni di Diritto internazionale*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 53-94; G.B. VARNIER, *La cultura giuridica ligure del XIX secolo. Considerazioni conclusive*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 243-252; E. VILLA, *Genova letterata e giacobina*, Genova, 1990, pp. 71-101 e 252-254; ID., *La letteratura dell'età giacobina e napoleonica*, in *La letteratura ligure dell'Ottocento*, Genova 1992; V. VITALE, *Onofrio Scassi e la vita genovese del suo tempo (1768-1836)*, Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIX (1932).

## INDICE

Nota del curatore	pag.	7
<i>Vito Piergiovanni</i> , La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	11
Nota bibliografica	»	17
<i>Roberta Braccia</i> , Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria		
1. La tradizione statutaria genovese	»	19
2. La legislazione statutaria in Liguria	»	25
3. Il bagaglio culturale dei pratici: i commentari agli statuti	»	31
Nota bibliografica	»	34
<i>Maura Fortunati</i> , La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardo medievale e moderna		
1. La formazione del giurista: il mondo delle professioni legali	»	37
2. La cultura forense e le opere per la pratica	»	39
3. L'elaborazione scientifica del diritto e la cultura giuscommerciale	»	43
4. La giustizia civile e criminale	»	46
Nota bibliografica	»	49
<i>Riccardo Ferrante</i> , La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX secolo)		
1. Tra Diritto comune e Illuminismo giuridico	»	51
2. Gli anni della Repubblica ligure: riforma del diritto e riforma degli studi giuridici	»	55

3. Scienza del diritto e università dopo l'annessione alla Francia	pag.	62
4. La scienza giuridica ligure e la codificazione (Ambrogio Laberio e Luigi Corvetto)	»	67
5. Dopo Vienna: un'annessione senza unificazione giuridica	»	71
6. Una specializzazione che si conferma: scienza giuridica ligure e diritto commerciale	»	76
7. Tra legislazione francese e istituzioni sabaude: i periodici giuridici e la giurisprudenza	»	80
8. Dal diritto costituzionale all'autonomia del diritto internazionale	»	83
9. Diritto commerciale, diritto internazionale, diritto marittimo: avvocati, parlamentari e professori nella seconda metà del XIX secolo	»	86
10. Dai codici alla pandettistica: una scienza giuridica "italiana" ed "europea"	»	91
Nota bibliografica	»	94

*Carlo Bitossi*, La cultura politica del Settecento

1. Un secolo senza idee politiche?	»	97
2. Genova vista da Pisa	»	101
3. L'oligarca tranquillo	»	109
4. Genova vista da Napoli	»	118
5. Patriotismo popolare	»	121
6. Lumi al tramonto	»	123
Nota bibliografica	»	127

*Calogero Farinella*, Il "genio della libertà". Società e politica a Genova dalla Repubblica Ligure alla fine dell'impero napoleonico

Premessa	»	129
1. L'esplosione della libertà: l'opinione pubblica nel triennio democratico	»	130
2. Aspetti del dibattito politico	»	138
3. Politica e religione	»	160
4. Tra politica e storia	»	164
5. Dibattito politico e iniziative editoriali	»	167

6. « La libertà e l'indipendenza dell'Italia »	pag.	173
7. Dopo Marengo: dalla “repubblica borghese” all'amministrazione francese	»	181
8. 1814: l'impossibile restaurazione	»	193
Nota bibliografica	»	195

*Bianca Montale*, La cultura politica dell'Ottocento

1. La cultura della Restaurazione. Il gruppo dell' <i>Indicatore Genovese</i>	»	199
2. Mazzini	»	201
3. Dalla crescita dell'opinione riformista allo Statuto	»	205
4. <i>Il paese legale</i> . Ministri e parlamentari	»	208
5. Il dibattito politico tra i democratici. Ausonio Franchi	»	216
6. Radicali, democratici e massoni nei decenni di fine secolo	»	222
7. I cattolici tra Stato e Chiesa. Dagli <i>Annali Cattolici</i> alla prima Democrazia Cristiana	»	226
Nota bibliografica	»	236

*Giuseppe Felloni - Luisa Piccinno*, La cultura economica

I. La Famiglia

1. L'unità e la struttura del patrimonio	»	239
2. Una cultura economica di origine sperimentale	»	244
3. Gli investimenti	»	248
4. Le spese domestiche tra ocolutezza e prestigio	»	253
5. La salvaguardia della discendenza	»	255

II. L'amministrazione pubblica

1. Premessa	»	260
2. Vita politica e tendenze economiche	»	262
3. Governare l'economia	»	264

III. Gli affari

1. La cultura mercantile	»	277
2. La finanza e il dibattito sulla liceità dei cambi	»	280

3. La trattatistica tecnica su Arti e mestieri	pag. 283
IV. Le problematiche dello sviluppo economico ligure	
1. La ripresa del commercio tra libero scambio e politiche mercantili	» 287
2. Il riformismo settecentesco e la nascita delle società economiche	» 288
3. I centri del dibattito nell'età contemporanea	» 293
V. Dal pragmatismo alla scienza	
1. La maturazione della nuova scienza economica nel XIX secolo	» 295
2. La formazione professionale e l'insegnamento universitario	» 299
Nota bibliografica	» 302
<i>Valeria Polonio, Ubi karitas, ibi pax: l'aiuto al più debole. Secoli IX-XVII</i>	
1. Le basi	» 311
2. Ideali consueti e campi d'azione nuovi (secc. XII-XIV)	» 316
3. Umanesimo e compiti pubblici (sec. XV)	» 332
4. « Servizio di Dio »/« cautela dello stato » (secc. XVI-XVII)	» 345
Nota bibliografica	» 359
<i>Adele Maiello, La solidarietà in Liguria nell'età contemporanea</i>	
1. L'ingresso della Liguria nell'era liberale	» 369
2. Le società di mutuo soccorso fra solidarietà professionale e "cultura della democrazia" mazziniana	» 372
3. La solidarietà nel mondo cattolico	» 377
4. Dalla solidarietà di mestiere o di luogo alla solidarietà di classe	» 379
5. Mutualismo, resistenza, cooperazione: la creazione di un "modello associativo riformista ligure"	» 386
6. I lavoratori del porto	» 388
7. I lavoratori metallurgici	» 391
8. Le forme della solidarietà di classe	» 392
9. La fine della solidarietà come impegno privato	» 397
Nota bibliografica	» 400

*Fausta Franchini Guelfi*, La diversità culturale delle confraternite fra devozione popolare, autonomia laicale e autorità ecclesiastica

1. Una storia di subalternità e di conflitti	pag.	401
2. L'origine delle confraternite laicali	»	403
3. Gli oratori	»	406
4. Gli statuti: le norme della vita confraternale	»	408
5. Il differenziarsi delle tipologie associative	»	411
6. Il rito processionale	»	420
7. I conflitti con le gerarchie ecclesiastiche	»	425
8. Le soppressioni ottocentesche	»	427
Nota bibliografica	»	432

*Mirella Pasini*, Pietà e filosofia

1. Misticismo e <i>charitas</i>	»	445
2. Tra <i>humanitas</i> e cancellerie: Bartolomeo Facio e Jacopo Bracelli	»	451
3. Settecento riformatore, dispute civili e controversie teologiche	»	457
4. Tra restaurazione religiosa e rivoluzione politica: i giansenisti liguri	»	460
5. Mazzini e il radicalismo politico	»	464
6. Ausonio Franchi - alias Cristoforo Bonavino: un'ideologia politica fra due crisi di coscienza	»	469
7. L'età dei medici filosofi	»	474
8. Uno sguardo sul Novecento	»	480
Nota bibliografica	»	481



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo